



Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 - Elementi per l'esame in Assemblea

D.L. 8/2017 / A.C. 4286-A

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4286-A
D.L.	8/2017
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
Iniziativa:	Governativa
Date:	
termine dell'esame in Commissione: 17 marzo 2017	

Contenuto

Il decreto legge reca nuove misure per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017 nelle regioni Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche, che in gran parte modificano il D.L. 189 del 2016, che ha disciplinato gli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Nel corso dell'esame in Commissione, il testo del decreto è stato modificato ed è stato integrato da nuove disposizioni.

Ulteriori disposizioni, inserite nel corso dell'esame in sede referente, riguardano anche i territori colpiti dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 in Abruzzo e del mese di maggio 2012 nelle regioni Emilia, Lombardia e Veneto. Tali disposizioni sono state raggruppate in due paragrafi per facilitarne la lettura.

Articolo 1, commi 1, 1-ter-2-quater e 2-septies (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti)

L'articolo 1, **comma 1**, che modifica l'[articolo 2 del D.L. 189/2016](#), prevede che il Commissario straordinario promuova un **piano** per dotare, in tempi brevi, i comuni interessati dagli eventi sismici di **studi di microzonazione sismica di livello III**, finanziati con contributi destinati ai medesimi comuni entro un limite di spesa che, sulla base di una modifica approvata dalla **Commissione**, è stato elevato da 5 a **6,5 milioni di euro** (lettera a)), sulla base di incarichi conferiti ad esperti iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti (di cui all'[art. 34 del medesimo D.L. 189/2016](#)). A tali fini, è, inoltre, prevista la stipula di una apposita convenzione per il supporto tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche, ai cui oneri si provvede, sulla base di una modifica approvata dalla **Commissione**, a valere sulle predette risorse (lettera a), che aggiunge la lettera *l-bis*). Si prevede, altresì, l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale (lettera b)).

L'articolo 1, **comma 2**, che modifica l'[articolo 14 del D.L. 189/2016](#), stabilisce inoltre che i comuni e le province interessate e - sulla base di una modifica inserita in **sede referente** - anche le **Unioni dei Comuni** e le **Unioni Montane**, in luogo dei soggetti attuatori, possano predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario e, in base ad una modifica approvata in **Commissione**, procedere all'**affidamento degli incarichi agli operatori economici** dei servizi di architettura e ingegneria, purché iscritti nell'elenco speciale previsto al citato [articolo 34 del D.L. 189/2016](#), esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-*bis* del [D.L. 189/2016](#), in possesso della necessaria professionalità, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea (previste all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici), mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel medesimo elenco speciale (lettera *a-bis*)).

Ulteriori disposizioni, inserite durante l'esame in **sede referente**, sono volte a:

- disciplinare, mediante apposita ordinanza commissariale, le modalità di **partecipazione e coinvolgimento dei cittadini** alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale, relativamente

agli strumenti urbanistici attuativi per la ricostruzione dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali (**comma 1-ter**, che modifica l'[articolo 11, comma 2, del D.L. n. 189 del 2016](#));

- introdurre nel **Programma delle infrastrutture ambientali** (da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario) anche il ripristino della **sentieristica nelle aree protette**, nonché il recupero e l'implementazione degli **itinerariciclabili e pedonali di turismo** lento nelle aree (comma 2, **lettera 0a**), che modifica il comma 2, lettera f), dell'articolo 14 del D.L. n. 189 del 2016);
- autorizzare una spesa di **3 milioni di euro per l'anno 2017** e di **3,5 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare la **gestione**, il funzionamento e le nuove funzionalità del **sistema informativo del Ministero delle infrastrutture** e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (**commi 2-bis-2-quater**);
- sopprimere il riferimento alle pubbliche consultazioni e alle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica, relativamente alle forme di partecipazione delle popolazioni interessate che devono essere definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente (**comma 2-septies**, che modifica il comma 2 dell'articolo 16 del [D.L. n. 189 del 2016](#)).

Articolo 1, comma 2-quinquies (Interventi riguardanti le chiese)

Il **comma 2-quinquies**, inserito durante l'esame in sede referente, modifica l'**art. 15-bis** del [D.L. 189/2016](#) ([L. 229/2016](#)) - relativo a interventi immediati sul patrimonio culturale - introducendo il **nuovo comma 3-bis**, che, al fine di **assicurare la continuità del culto**, prevede la possibilità per i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero per le diocesi, situate nei comuni di cui all'[art. 1 del D.L. 189/2016](#), di procedere – **contestualmente agli interventi di messa in sicurezza** per la salvaguardia del bene (già possibili ai sensi del co. 2 dello stesso art. 15-bis) – all'effettuazione di **ulteriori interventi** che consentano la **riapertura al pubblico** delle strutture ecclesiali, secondo le modalità stabilite nelle **ordinanze commissariali**.

Qualora, per le stesse finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile effettuare **interventi di natura definitiva economicamente più convenienti**, i medesimi soggetti possono provvedervi – sempre secondo le procedure previste nelle ordinanze commissariali –, previa **autorizzazione** da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo (secondo quanto già possibile ai sensi del co. 2 dell'art. 15-bis).

In particolare, l'**elenco delle chiese** classificate **inagibili** secondo la procedura della [Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-Chiese](#) di cui alla [direttiva MIBACT del 23 aprile 2015](#), sulle quali saranno autorizzati gli interventi, sarà individuato con **ordinanza commissariale**, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito della programmazione di cui all'[art. 14, co. 9, del D.L. 189/2016](#).

L'**art. 14, co. 9**, del [D.L. 189/2016](#) ha previsto che, per la programmazione e ricostruzione dei **beni culturali** e opere pubbliche di cui al co. 1, lett. a) e c) - fra i quali sono esplicitamente ricompresi **immobili di proprietà di enti ecclesiastici** civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico, e **chiese** - si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti.

Al riguardo, si ricorda anche che con la sopra citata [direttiva MIBACT del 23 aprile 2015](#) – di aggiornamento della [direttiva 12 dicembre 2013](#) – sono state definite le procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali. In particolare, in base alla stessa direttiva – che richiama al riguardo, l'Intesa del 26 gennaio 2005 e il Protocollo attuativo del 4 maggio 2014 fra il Ministero e la Conferenza episcopale italiana – le attività relative ai **beni culturali di interesse religioso** devono svolgersi con il coinvolgimento degli enti e delle istituzioni ecclesiastiche responsabili.

Infine, si prevede che, per i beni immobili sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio ([d.lgs. 42/2004](#)), in quanto **beni culturali**, l'**inizio dei lavori** è comunque subordinato al **parere positivo** rilasciato dalla **Conferenza regionale** di cui all'[art. 16, co. 4, del D.L. 189/2016](#) (v. *infra*).

Articolo 1, comma 2-sexies (Notifica ordinanze demolizione)

Il comma 2-sexies dell'articolo 1, **inserito nel corso dell'esame in sede referente**, riguarda le modalità da seguire – ovvero tramite **pubblico avviso** - per la **notificazione** e la comunicazione **delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata**, adottate dal sindaco quale ufficiale del governo nell'esercizio delle attività di protezione civile per la prevenzione dei rischi e il soccorso delle popolazioni sinistrate e di ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza in relazione agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Tale modalità dovrà essere adottata: in caso di rilevante numero dei destinatari; di difficoltà nell'identificazione dei medesimi ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità

ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto deve essere depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata sul sito informatico del comune e sul sito informatico della regione o della provincia interessati.

Articolo 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza)

L'**articolo 2** stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all'**affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria** (la specificazione delle opere di urbanizzazione è stata prevista a seguito di una modifica approvata dalla Commissione) connesse alle strutture abitative di emergenza (SAE), utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (comma 1).

Per tali finalità, le stazioni appaltanti procedono al **sorteggio** all'interno dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (di cui all'[articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016](#)) o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, **di almeno cinque operatori economici**, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso (comma 2). Nel corso dell'esame **in sede referente**, è stata inserita una disposizione che consente - ferme restando le modalità di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall'ANAC con linee guida ([linee guida n. 4 del 2016](#)) ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 - la possibilità di effettuare il sorteggio **anche nell'ambito degli elenchi regionali**, limitando l'invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe o negli elenchi prefettizi.

E' prevista, inoltre, l'anticipazione da parte delle regioni interessate, fino al 30%, del contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel settore zootecnico da parte dei singoli operatori danneggiati (comma 3).

Articolo 3 (Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)

L'**articolo 3, comma 1**, che interviene in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, modifica in più punti l'[articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016](#), al fine di:

- estendere, per la ricostruzione degli **immobili distrutti**, il **contributo pari al 100 per cento** del costo delle strutture, anche agli **impianti**, oltre che alle finiture interne ed esterne delle medesime strutture (**nuova lettera 0a**), che modifica il [comma 1, lettera a\), dell'art. 6 del D.L. 189/2016](#));

La vigente lettera a) del comma 1 dell'art. 6 prevede, per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico.

- sopprimere la disposizione, che estende anche al coniuge e alle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti in materia di unioni civili, la fattispecie in cui non si applica la decadenza dai benefici in seguito ad alienazione degli immobili danneggiati (lettera a), in conseguenza dell'inserimento di una disciplina alternativa, con l'articolo 18-quater del decreto legge in esame, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente;

- prevedere l'applicazione anche agli immobili distrutti o danneggiati, ubicati nei **Comuni di cui all'articolo 1, comma 2**, del [decreto-legge n. 189 del 2016](#), del **contributo agevolato** previsto dall'articolo 6 del decreto n. 189/2016, su richiesta degli interessati che dimostrino il **nesso di causalità** diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata (lettera b), che aggiunge il comma 13-bis all'[art. 6 del D.L. 189/2016](#)).

Nel corso dell'esame in Commissione è stato inoltre introdotto un nuovo **comma 1-undecies** il quale **estende all'anno 2017 i finanziamenti** concessi dall'[articolo 24 del D.L. n. 189/2016](#) per gli interventi, dal medesimo articolo previsti, a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici intervenuti a far data dal 24 agosto 2016 (novella all'[articolo 24, comma 3 del citato D.L. 189/2016](#)). I finanziamenti - che attualmente sono previsti per il solo anno 2016, e con l'intervento novellatore in esame sono estesi all'anno 2017 - sono **concessi nel limite massimo annuo di spesa di 10 milioni di euro**. Si tratta dei seguenti finanziamenti:

- finanziamenti agevolati **a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30 mila euro per il ripristino ed il riavvio di attività economiche** e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti. Si introduce la previsione che **almeno il 70 per cento delle risorse** stanziare sia riservato a tali finanziamenti.
- finanziamenti agevolati, **a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600 mila euro**, finalizzati a sostenere la **nascita e la realizzazione di nuove imprese** e nuovi investimenti in settori specifici, quali: la trasformazione di prodotti agricoli, l'artigianato, l'industria, i servizi alle persone, il commercio e il turismo.

Sulla base dell'intervento novellatore qui in esame, a tale tipologia di finanziamenti è dunque destinato il residuo 30% delle risorse.

L'[articolo 24 del D.L. n. 189/2016](#) dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici intervenuti a far data dal 24 agosto 2016 di cui all'articolo 1 del medesimo D.L., sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti. In particolare, il comma 1 concede a micro, piccole e medie imprese, presenti nei territori dei Comuni terremotati, danneggiate dagli eventi sismici, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30 mila euro. I finanziamenti devono essere rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

Il comma 2, concede inoltre a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600 mila euro, finalizzati a sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni interessati, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo.

Il rimborso dei finanziamenti è previsto in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

Ai sensi del comma 3, i finanziamenti di cui al comma 1 e al comma 2 sono concessi per l'anno 2016, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, utilizzando a tal fine le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui al [D.L. n. 83/2012](#) ([legge n. 134/2012](#)). Infine, il comma 4 dispone che alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti (ordinanze del Commissario) adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.L., sentito il MISE, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Articolo 4 (Adeguamento termini per la richiesta di contributi)

L'**articolo 4** sostituisce il [comma 4 dell'articolo 8 del D.L. n. 189 del 2016](#), il quale disciplina una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata **riparazione** a favore degli edifici che hanno riportato **danni lievi**, ampliando i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione ai sensi del citato [D.L. n. 189 del 2016](#), individuando nel **31 luglio 2017** il **termine ultimo** entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentare la documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo per la ricostruzione privata.

Articolo 5 (Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica)

L'**articolo 5** dispone, anzitutto, in deroga alle disposizioni vigenti, che nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati negli allegati 1 e 2 del [D.L. 189/2016](#) ([L. 229/2016](#)), l'**a.s. 2016/2017** è **valido** sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, **anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni**. Inoltre, dispone che, ai fini della validità dello stesso a.s., compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per la **valutazione degli studenti non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. La previsione riguarda gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Durante l'esame in sede referente, è stato disposto (**comma 2-bis**) che tali previsioni si applicano **anche nei comuni** delle medesime regioni **non ricompresi negli allegati** sopra indicati, nei quali, tuttavia, risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a seguito degli eventi sismici.

Al riguardo si ricorda che l'**art. 18-decies**, inserito durante l'esame in sede referente, istituisce l'all. 2-bis del [D.L. 189/2016](#), che comprende i comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Al contempo, lo stesso art. 18-decies prevede che il **riferimento agli all. 1 e 2** del [D.L. 189/2016](#), ovunque contenuto nello stesso D.L., nel D.L. in esame e nelle ordinanze commissariali, deve intendersi **esteso, per ogni effetto giuridico, anche al nuovo allegato**.

Inoltre, autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove necessario, a emanare un'**ordinanza** finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi a.s. 2016/2017.

Su tale base, con [CM 2 del 9 marzo 2017](#), relativa alla formazione delle commissioni per l'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado dell'a.s. 2016/2017, è stata anticipata la previsione che le commissioni d'esame delle scuole di cui all'all. A, relative ai territori colpiti dagli eventi sismici, saranno composte solo da membri interni, in numero non superiore a sei, ferma restando la nomina del presidente esterno.

A seguito di alcune segnalazioni pervenute dai sindaci, l'all. A della CM 2/2017 è stato poi sostituito con [nota Prot. 2736 del 13 marzo 2017](#).

Le disposizioni in questione seguono alle misure precedentemente introdotte con il [D.L. 189/2016](#), nonché con circolari ministeriali.

In particolare, l'art. 18-bis del [D.L. 189/2016](#) ha previsto deroghe alla normativa vigente in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi, l'istituzione di ulteriori posti nell'organico del personale docente e ATA, lo spostamento di docenti tra le sedi scolastiche, il conferimento di supplenze, autorizzando a tal fine una spesa di € 5 mln per il 2016 ed € 15 mln per il 2017. Inoltre, con [circolare ministeriale n. 1166 del 6 febbraio 2017](#) è stata disposta la riapertura dei termini per le iscrizioni alle scuole dei territori terremotati, dal 13 febbraio al 7 marzo 2017.

Infine, con riferimento agli **immobili**, prevede la predisposizione di **piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell'a.s. 2017/2018**. Per l'affidamento degli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani si ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Nel corso dell'esame **in sede referente** è stato inoltre introdotto il **comma 1-bis**, che detta disposizioni relative alla fase di progettazione degli interventi sugli edifici scolastici, funzionali alla realizzazione dei piani succitati, da appaltare.

Tale comma provvede ad individuare il **personale che può svolgere l'attività di progettazione** relativa a tali appalti. Si tratta:

- del personale, assegnato alla struttura commissariale centrale ed agli uffici speciali per la ricostruzione, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- del personale, anche dipendente, messo a disposizione della Struttura commissariale dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA) . A tal fine viene previsto che tale eventualità deve essere contemplata nell'ambito della convenzione che, in base all'[art. 18, comma 3, del D.L. 189/2016](#), deve regolare i rapporti tra il Commissario e INVITALIA;
- del personale di Fintecna S.p.A.. A tal fine viene previsto che tale eventualità sia disciplinata mediante apposita convenzione.

Il riferimento sembra essere alla convenzione prevista dall'[art. 50, comma 3, lettera c\), del D.L. 189/2016](#), che prevede la stipula di apposite convenzioni tra il Commissario straordinario e Fintecna S.p.A. (o società da questa interamente controllata) per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche.

Alla **copertura degli oneri** derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le **risorse disponibili nella contabilità speciale intestata** (dall'[art. 4, comma 3, del D.L. 189/2016](#)) al **Commissario straordinario**.

La norma in esame dispone altresì che la **quantificazione degli oneri** avvenga **sulla base di criteri di remuneratività determinati con apposito decreto ministeriale** (adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dello sviluppo economico).

Viene infine disposto che alle attività di progettazione in questione **si applicano** le disposizioni riguardanti **gli incentivi per la progettazione** dettate dall'art. 113 del Codice dei contratti pubblici ([D.Lgs. 50/2016](#)).

Articolo 6 (Conferenza permanente e Conferenze regionali)

L'**articolo 6** interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti. La determinazione conclusiva del procedimento assunta dalla Conferenza, inoltre, comporta la non applicazione della disciplina concernente il rilascio di titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire). Si prevede, altresì, la costituzione di Conferenze regionali, in luogo delle Commissioni paritetiche, per gli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni e dalle Diocesi, sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

Nel corso dell'esame **in sede referente** è stato precisato, con riferimento ai pareri obbligatori che le Conferenze regionali devono esprimere per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali tutelati, che i predetti **pareri obbligatori** devono essere **resi entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione (comma 1, lettera e)**.

Sempre nel corso dell'esame **in sede referente** è stata introdotta una disposizione che riscrive il **comma 1 dell'art. 16 del D.L. 189/2016** ove si disciplina l'istituzione della Conferenza permanente, le sue funzioni e la sua composizione (**comma 1, lettera a-bis**) .

La modifica è volta a **sottrarre alla Conferenza permanente i compiti** (previsti dal testo vigente) **di direzione, coordinamento e controllo** delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti **di programmazione, di pianificazione**, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, poiché tali compiti sono già attribuiti dall'art. 1, comma 5, e dall'[art. 2 del D.L. 189/2016](#) alla Cabina di coordinamento e al Commissario straordinario.

Si ricorda che l'[art. 1, comma 5, del D.L. 189/2016](#) affida alla "cabina di coordinamento della ricostruzione" il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione.

L'art. 2 affida al commissario, tra gli altri, i seguenti compiti: quello di operare in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal D.L. 189 con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo; quello di coordinare gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati e delle opere pubbliche; quello di esercitare il controllo su ogni altra attività prevista dal [D.L. 189/2016](#).

La modifica in questione è altresì finalizzata ad **integrare la composizione della Conferenza permanente** prevedendo che ad essa partecipi anche la **Provincia territorialmente competente**.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione)

L'**articolo 7**, che modifica in più punti l'[art. 28 del D.L. 189/2016](#), affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie che il testo previgente attribuiva al Commissario straordinario e fissa un **termine per l'approvazione**, da parte dei medesimi presidenti, **del piano di gestione delle macerie e dei rifiuti** derivanti dagli interventi di ricostruzione (comma 2, lettera a)). Viene conseguentemente soppresso il previsto Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti (comma 1). Nel corso dell'esame **in sede referente** il termine suddetto è stato **elevato da 30 a 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

Ulteriori disposizioni dettate dall'articolo in esame riguardano la disciplina della raccolta e del trasporto delle macerie, che viene modificata al fine di applicarla alle sole macerie insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, nonché integrata in modo da garantire che tali attività, se effettuate su suoli privati, avvengano previo consenso del soggetto destinatario dei contributi per la ricostruzione (comma 2, lettera b)).

Nel corso dell'esame **in sede referente**, è stato precisato che il **trasporto delle macerie**, che secondo la vigente disciplina può avvenire verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo, può avvenire anche **direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono**.

Si ricorda che con i codici richiamati si intendono, rispettivamente, in base al disposto dell'allegato C alla parte IV del cd.Codice dell'ambiente ([D.Lgs. 152/2006](#)), le seguenti operazioni di recupero:

R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici);

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle altre operazioni di recupero (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Vengono altresì dettate disposizioni volte a precisare le finalità dell'utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti (lettera c)).

In particolare viene chiarito che possa essere autorizzato l'utilizzo di impianti mobili non solo per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti, ma anche per le operazioni di recupero (R5) e, in base ad una integrazione approvata **in sede referente**, per quelle di **messa in riserva (R13)**.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì inserito un periodo volto a stabilire che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo l'art. 177, comma 4, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

Si ricorda che il richiamato comma 4 dispone che i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La nuova lettera e-bis), introdotta nel corso dell'esame **in sede referente**, che **aggiunge i commi da 13-bis a 13-octies all'art. 28 del D.L. 189/2016**, reca una serie di deroghe alla vigente disciplina relativo all'utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Ciò viene esplicitato dal primo dei commi in questione, il **comma 13-bis**, ove viene precisato che la **gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza** (S.A.E.) o di altre opere provvisorie connesse all'emergenza è disciplinata dai commi successivi, **in deroga alla disciplina vigente** contenuta nelle seguenti disposizioni: [art. 266 del D.Lgs. 152/2006](#); D.M. Ambiente n. 161/2012; [D.L. 69/2013](#).

Si ricorda che con il [decreto-legge n. 69 del 2013](#) è stata modificata la disciplina che consente l'utilizzo delle terre e rocce da scavo al di fuori della normativa sui rifiuti, chiarendo i casi in cui si applica il D.M. 161/2012, con cui sono stati stabiliti i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati come sottoprodotti e non come rifiuti.

Ai sensi dell'[art. 41, comma 2, del D.L. 69/2013](#), il D.M. 161/2012 si applica solamente nell'ambito di attività o opere soggette a VIA (valutazione di impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale).

Negli altri casi la normativa da rispettare è quella dettata dai commi 1-4 dell'art. 41-bis del [D.L. 69/2013](#). Tale disciplina alternativa si applica quindi ai piccoli cantieri (vale a dire quelli la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi di materiale, che comunque erano già esclusi dall'applicazione del D.M. 161/2012 in virtù di una specifica disposizione contenuta nell'[art. 266, comma 7, del D.Lgs. 152/2006](#)), nonché ai cantieri di grandi dimensioni non assoggettati né a VIA né ad AIA.

Andrebbe valutato il richiamo all'art. 266 del D.Lgs. 152/2006, a cui la disposizione deroga, atteso che tale disposizione prevede l'emanazione di una disciplina di dettaglio "per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia", che non è mai stata definitivamente adottata.

Si ricorda altresì che l'[art. 8 del D.L. 133/2014](#), al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che

comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, ha previsto l'emanazione di un regolamento di delegificazione, per l'adozione di disposizioni di riordino e di semplificazione della materia. In attuazione di tali disposizioni è stato trasmesso alle Camere lo schema di decreto n. 269, su cui si sono espresse le Commissioni competenti della Camera ([VIII Commissione, seduta del 7 aprile 2016](#)) e del Senato ([13a Commissione, seduta del 13 aprile 2016](#)). Tale schema però non è stato emanato.

Il **comma 13-ter** consente di **trasportare e depositare i materiali di scavo** (contemplati dal comma precedente), **per un periodo non superiore a 18 mesi, in siti di deposito intermedio**, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, e precisa che in tal caso **tali materiali assumono fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto**.

Si ricorda che, ai sensi della lettera qq) dell'art. 183 del cd. Codice dell'ambiente ([D.Lgs. 152/2006](#)) si considera un sottoprodotto, e quindi escluso dalla disciplina relativa ai rifiuti (dettata dalla parte IV del medesimo Codice), "qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2".

Tra le condizioni richieste dall'art. 184-bis per considerare una sostanza come sottoprodotto c'è quella dettata dalla lettera b) del comma 1, in base alla quale deve essere certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

Andrebbe valutato se fare riferimento al "deposito temporaneo" (contenuto nel cd. Codice dell'ambiente) anziché al "deposito intermedio".

Ai sensi della lettera bb) del citato art. 183, il deposito temporaneo è "il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti [...]". La stessa lettera bb) prevede, tra l'altro, che il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Anche questa disposizione viene quindi derogata dal comma in esame.

La **condizione da rispettare** per poter usufruire dei benefici indicati è che le **concentrazioni** di elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del D.M. 161/2012 siano **non superiori alle CSC** (concentrazioni soglia di contaminazione) **di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, Tabella 1, colonne A e B**, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione.

I parametri contemplati dalla tabella 4.1 sono i seguenti: Arsenico; Cadmio; Cobalto; Nichel; Piombo; Rame; Zinco; Mercurio; Idrocarburi C>12; Cromo totale; Cromo VI; Amianto; BTEX e IPA. Con riferimento a BTEX e IPA viene specificato che il controllo di tali parametri deve essere eseguito "nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nella Tabella 1, Allegato 5, [Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006](#) e s.m.i."

Lo stesso comma 13-ter precisa che le disposizioni in esso contemplate derogano alla disciplina dettata dalla lettera b) dell'articolo 41-bis del [D.L. 69/2013](#) e dall'art. 5 del D.M. 161/2012.

L'art. 5 del D.M. 161/2012 impone la presentazione, all'Autorità competente, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, di un piano di utilizzo del materiale da scavo e, come condizione preliminare per la sua approvazione, richiede che venga dimostrato che "le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del presente regolamento non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla [parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006](#) e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo".

L'art. 41-bis, comma 1, lettera b), del [D.L. 69/2013](#), reca una disposizione analoga che si applica ai cantieri di piccole dimensioni: per tali cantieri la norma prevede che i materiali da scavo siano sottoposti al regime dei sottoprodotti (e non a quello dei rifiuti) se il produttore dimostra, tra l'altro, che "in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla [parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006](#), con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale".

Il **comma 13-quater**, provvede ad individuare il **produttore e il detentore dei materiali di scavo** in questione (cioè quelli contemplati dal comma 13-bis).

Tale comma infatti dispone che, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi:

- il **produttore** è il **Comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi**;
- il **detentore** è il **soggetto al quale il produttore può affidare i materiali** in questione.

Si ricordano le definizioni contemplate dall'art. 183 (comma 1, lettere f) ed h)) del Codice ambientale, ai sensi del quale il «produttore di rifiuti» è il "il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)", mentre il «detentore» è "il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso".

Ai sensi del **comma 13-quinquies**, il **produttore** dei materiali di scavo in questione (cioè quelli di cui al comma 13-bis) **non ha l'obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto**.

Lo stesso comma specifica che tale disposizione deroga alle lettere a) e d) dell'art. 41-bis del [D.L. 69/2013](#).

Si fa notare che, mentre la lettera a) riguarda effettivamente il requisito della certezza della "destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati", la lettera e) non considera necessario sottoporre i

materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. *Non appare quindi chiaro il motivo per il quale venga disposta la deroga a tale ultima disposizione.*

I **commi 13-sexies, 13-septies e 13-octies**, disciplinano i **compiti attribuiti al produttore dei materiali di scavo** in questione (cioè quelli contemplati dal comma 13-bis), stabilendo che esso provveda:

♦ allo svolgimento dei **controlli in ordine al superamento delle CSC** (previsto dal comma 13-ter) e, in caso di esito positivo, all'**attestazione del rispetto delle CSC tramite dichiarazione resa all'ARPA** (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

Riguardo al compito di attestare il rispetto delle CSC la norma precisa che ciò avviene in deroga al comma 2 dell'art. 41-bis del [D.L. 69/2013](#).

La disposizione richiamata prevede che il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella predetta dichiarazione è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

♦ ad **accertarsi, prima dell'utilizzo dei materiali, che siano rispettate le condizioni alle quali, secondo la normativa vigente, è possibile utilizzare i materiali di scavo come sottoprodotti.**

Tali condizioni, che sono elencate dal comma 1 dell'art. 41-bis del [D.L. 69/2013](#), sono:

- a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
- b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla [parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006](#), con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Articolo 7-bis (Interventi volti alla ripresa economica)

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato introdotto un nuovo **articolo 7-bis** finalizzato ad introdurre agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle **imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato**, insediate da almeno 6 mesi antecedenti all'evento sismico verificatosi nelle **province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria** nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del [D.L. n. 189/2016](#).

L'articolo 7-bis, nello specifico, introduce dopo l'articolo 20 del [D.L. n. 189/2016](#) un nuovo articolo 20-bis, il quale prevede che i **contributi** a favore delle predette imprese sono concessi **nel limite** complessivo di **23 milioni** di euro **per l'anno 2017 a condizione** che le imprese in questione abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici una **riduzione del fatturato annuo** in misura non inferiore al **40 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.**

I **criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra le Regioni** interessate sono stabiliti con **decreto del Ministro dello sviluppo economico** da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Alla concessione dei contributi provvedono i vice Commissari. I contributi sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651/2014, ovvero ai sensi di quanto disposto dal regolamento UE 1407/2013.

Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, richiamata dall'articolo, si ricorda che l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di notificare i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica. Opera in tali casi il Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulations (GBER)), applicabile fino al 31 dicembre 2020. Il Regolamento in questione si applica alle seguenti categorie di aiuti di Stato: aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti; aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Il regolamento definisce soglie di notifica e intensità di aiuto più alte rispetto al passato. L'articolo 50 del cd. GBER disciplina specificamente i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale). Fanno eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "*de minimis*", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.

Per gli aiuti cd. *de minimis*, si richiama il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli. Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al precedente [regolamento n. 1698/2006](#), ed è stato confermato entro

il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per gli aiuti cd. *de minimis* nel settore agricolo opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013.

Infine, si dispone che agli oneri recati dall'articolo in esame, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all'articolo 1 comma 200 della legge di stabilità 2015 ([L. n. 190/2014](#)).

Articolo 7-ter (Risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma)

L'**articolo 7-ter**, introdotto nel corso dell'esame **in sede referente**, **estende al 2017 le disposizioni dettate dall'art. 26 del D.L. 189/2016 che escludono**, per l'esercizio finanziario 2016, **l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa** previsti dalla legislazione vigente.

Alla **copertura degli oneri conseguenti, pari a 190.118 euro per l'anno 2017**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

L'[art. 26 del D.L. 189/2016](#) dispone che agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2016, non si applicano le seguenti disposizioni:

- art. 6, commi 12 e 14, del [D.L. 78/2010](#) (che vietano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, a decorrere dall'anno 2011, di effettuare spese per missioni - fatta eccezione per determinate tipologie di missioni - per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, nonché di effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi);

- artt. 61 e 67 del [D.L. 112/2008](#) (che introducono, a decorrere dall'anno 2009, misure di riduzione della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, con esclusione delle autorità indipendenti, tra le quali: la riduzione della spesa per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007; il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità; il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. Le disposizioni citate introducono altresì misure di riduzione della spesa per personale, ivi compresa la riduzione delle risorse a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni);

- art. 1, commi 141 e 142, della [L. 228/2012](#) (che vietano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, fatta eccezione per alcuni specifici arredi, e dispongono che le somme derivanti da tali riduzioni di spesa siano versate annualmente, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato).

Articolo 8 (Legalità e trasparenza)

L'**articolo 8** reca una serie di modifiche all'[articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016](#) volte a rafforzare il presidio di legalità che era stato introdotto con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione.

Nello specifico, con la **lettera b)**, si novella il comma 6 dell'articolo 30, prevedendo che:

- tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la **presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe**;
- resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti previsti dal [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) (cosiddetto Codice degli appalti) oltre al rispetto degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dal bando di gara o dalla lettera di invito.

Vengono altresì introdotte alcune disposizioni volte a **ridurre i tempi necessari per i controlli**, prevedendosi che:

- qualora al momento dell'aggiudicazione - disposta ai sensi dell'articolo [32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) - l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le **verifiche** finalizzate al rilascio **dell'informazione antimafia** di cui al comma 2 con **priorità** rispetto alle richieste di iscrizione pervenute.
- a tal fine, si prevede che le **linee guida** di cui al comma 3 dovranno prevedere **procedure rafforzate** che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in **tempi celeri**.

Con la **lettera c)**, si novella il comma 7 dell'articolo 30, ampliando la sfera dell'iscrizione di diritto all'Anagrafe, e segnatamente prevedendo che **siano iscritti di diritto nell'Anagrafe gli operatori**

economici che risultino iscritti - non solo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 189, come originariamente previsto dal decreto medesimo - bensì anche **'in data successiva'**, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#). La novella specifica che ciò avvenga **previa presentazione della relativa domanda**.

Articolo 9 (Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata)

L'**articolo 9** reca disposizioni in materia di **contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata**, apportando novelle all'[articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016](#) in materia di **qualificazione dei professionisti**. Con la novella recata dal comma 1, lett. a) dell'art. 9 al [primo periodo del comma 4 dell'art. 34 del D.L. 189/2016](#), il testo originario del decreto estende l'incompatibilità dell'incarico di direttore dei lavori, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, oltretutto ai rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa, anche ai rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero ai rapporti giuridicamente rilevanti in materia di unioni civili. Nel corso dell'esame in **sede referente**, il predetto periodo è stato sostituito, al fine di prevedere che il **direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici** quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti in materia di unioni civili, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa.

Con la lettera b), che sostituisce il comma 5 dell'art. 34, si prevede un aumento della percentuale massima di contributo riconosciuto per le prestazioni tecniche. Con la lettera c) che interviene al comma 7 dell'art. 34, si stabilisce che la normativa in materia di criteri per evitare la concentrazione di incarichi si applichi per i soli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, vale a dire diversi dagli interventi di immediata esecuzione.

Articolo 9-bis (Indennità di funzione degli amministratori locali)

L'**articolo 9-bis** prevede la possibilità di applicare al **sindaco** e agli **assessori** dei comuni colpiti dagli eventi sismici (indicati nell'articolo 1, comma 1, 1 del [D.L. 189/2016](#)) con **popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una zona rossa, l'**indennità di funzione** per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti, in luogo della indennità prevista per la classe demografica di appartenenza. La disposizione ha la durata di un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio comunale.

Resta ferma la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza (rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2008) che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 per i comuni che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità ([art. 61, comma 10, D.L. 112/2008](#)).

La disciplina delle indennità e degli altri emolumenti degli amministratori degli enti locali è contenuta nell'articolo 82 del TUEL - testo unico degli enti locali ([D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#)) successivamente modificato dal [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#).

L'articolo 82 del TUEL introduce alcuni parametri relativi al trattamento economico degli amministratori locali, demandando ad un decreto del Ministero dell'interno la determinazione monetaria del trattamento.

La disposizione è stata attuata con il D.M. 4 aprile 2000, n. 119.

L'ammontare base delle indennità e dei gettoni di presenza è indicato nella Tabella A del citato D.M. 119 del 2000.

Tabella A (gli importi, in lire nel testo del decreto, sono stati ricalcolati in euro)

Indennità di funzione mensile dei sindaci					
Comuni	fino a	1.000	abitanti		1.291,14
»	da	1.001	a	3.000 abitanti	1.446,08
»	da	3.001	a	5.000 abitanti	2.169,12
»	da	5.001	a	10.000 abitanti	2.788,87
»	da	10.001	a	30.000 abitanti	3.098,74
»	da	30.001	a	50.000 abitanti	3.460,26
»	da	50.001	a	100.000 abitanti	4.131,66
»	da	100.001	a	250.000 abitanti	5.009,63
»	da	250.001	a	500.000 abitanti	5.784,32
»	oltre	500.000	abitanti		7.798,50

Gettoni di presenza per i consiglieri comunali					
Comuni	fino a	1.000	abitanti		17,04
»	da	1.001	a	10.000 abitanti	18,08
»	da	10.001	a	30.000 abitanti	22,21
»	da	30.001	a	250.000 abitanti	36,15
»	da	250.001	a	500.000 abitanti	59,39
»	oltre	500.000	abitanti		103,29

L'ammontare dell'indennità degli assessori è proporzionale a quella dei sindaci. La proporzione varia a seconda della classe demografica dell'enete locale.

Il [D.L. 78/2010](#) ha provveduto a ridisciplinare la materia rinviando anche in questo caso ad un nuovo decreto ministeriale che non risulta ancora approvato e "deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi" (così la Corte dei conti, Sezione unite, deliberazione 24 novembre 2012, n. 1).

Per gli importi dell'indennità è dunque necessario fare riferimento a quelli indicati dal D.M. del 2000, diminuiti del 10% ad opera della [L. 23 dicembre 2005 n. 266](#) (art. 1, comma 54).

La disposizione in esame deroga esplicitamente, oltre a quanto previsto dal citato art. 82 del TUEL, anche all'[art. 1, comma 136, della L. 56/2014](#) (c.d. legge Delrio).

I commi 135-136 dell'[art. 1 della L. 56/2014](#), dispongono, ad invarianza di spesa, l'aumento del numero di consiglieri e del numero massimo di assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti.

In particolare (co. 135), nei comuni fino a 3.000 abitanti, il numero dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato da 6 a 10 e il numero massimo degli assessori è stabilito in 2 (come previsto per i comuni da 1.000 a 3.000 abitanti, mentre sotto i 1.000 non era previsto alcun assessore). Nei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, il numero dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato a 12 (in precedenza era di 7 per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti e di 10 per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 4 (come previsto per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, mentre tra i 3.000 e 5.000 abitanti era stabilito in 3). Al fine di assicurare l'invarianza di spesa connessa all'aumento di cui sopra, i comuni interessati provvedono, prima di applicarla a rideterminare gli oneri connessi allo *status* degli amministratori locali (indennità, rimborsi spese ecc.), previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (co. 136).

Articolo 10 (Sostegno alle fasce deboli della popolazione)

Per migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, l'**articolo 10** autorizza, per l'anno in corso, la concessione, a fronte di requisiti di accesso modificati, della misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA. Diversamente dal SIA nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il collegato progetto di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico identificato da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data rispettivamente dal 24 agosto o dal 26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, è stato escluso dal calcolo ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Le modalità di concessione del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate saranno definite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione con apposito decreto interministeriale. Le risorse per l'intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Articolo 11 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali)

L'**articolo 11** modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere la c.d. "busta pesante" indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta. In particolare, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal D.M. 1° settembre 2016 è prorogata fino al 30 novembre 2017. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali sono sospesi, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 (comma 2). L'articolo provvede infine, ai commi da 11 a 16, alla copertura degli oneri e alla compensazione degli effetti finanziari recati dalle disposizioni agevolative recate dall'articolo.

Nel corso dell'**esame in sede referente** è stata approvata un'ulteriore **modifica** (mediante l'inserimento della **nuova lettera c-bis**) **al comma 1** all'[articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016](#) (in particolare, al comma 7) con la quale si prevede, a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'**imposta di registro** per le istanze, i **contratti ed i documenti** presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017. La norma vigente prevede solo l'esenzione dall'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016. Le esenzioni dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro sono previste **esclusivamente** per le istanze, i contratti e i documenti presentati **in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 per l'esercizio delle sue funzioni, indicate nell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016**. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato **presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione**, in esecuzione di quanto stabilito dal decreto [D.L. n. 189 del 2016](#) e dalle ordinanze commissariali, **produce i medesimi effetti della registrazione** eseguita secondo le modalità disciplinate dal testo unico dell'imposta di registro ([D.P.R. n. 131 del 1986](#)). Non si procede al rimborso dell'imposta di registro già versata per le istanze e i documenti esentati con la disposizione in esame.

Nel corso dell'**esame in Commissione** è stato inoltre **modificato il comma 1, lettera e), n. 2 dell'articolo 11**, che disciplina la ripresa della riscossione dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017, incluse le ritenute alla fonte non operate dai sostituti d'imposta su richiesta degli interessati (art. 48, comma 1-bis, c.d. busta pesante).

Con la **modifica** apportata in **sede referente**, fermo restando che per i tributi non versati il termine per la ripresa della riscossione è il 16 dicembre 2017, viene precisato che alle menzionate ritenute non operate su richiesta ("**busta pesante**") si applica l'articolo 9, comma 2-bis, della [legge n. 212 del 2000](#). Dunque la ripresa della riscossione per tali ritenute avviene - senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione - **anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione, e nei limiti delle risorse del Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi (5 milioni per l'anno 2016). Viene **chiarito** che le **predette modalità** si applicano **nel caso di mancata emanazione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** con cui sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti.

Nel corso dell'**esame in sede referente** è stata aggiunta la **lettera g-bis**) **al comma 1** dell'articolo 11, con la quale si modifica l'[articolo 48, comma 16 del decreto-legge n. 189 del 2016](#). Il predetto comma 16 individua alcune agevolazioni fiscali (esclusione dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES dei redditi dei fabbricati, esenzione IMU e TASI fino alla ricostruzione) per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, se distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. Con le **modifiche in commento** viene **spostato** dal 28 febbraio 2017 al **30 giugno 2017** il termine per l'emanazione delle predette ordinanze di sgombero, utili a individuare gli immobili agevolati. Viene quindi **posticipato al 30 giugno 2017** anche il termine entro cui il contribuente può dichiarare, ai medesimi fini, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale.

In sede referente è stato **sostituito il comma 10** dell'articolo 11 **ed è stato inserito il comma 10-bis**. In particolare, le **modifiche apportate** al comma 10 **prorogano** dal 31 marzo al **21 aprile 2017** il termine per presentare o per integrare la dichiarazione necessaria ad accedere alla procedura di **definizione agevolata dei carichi** affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (di cui all'[articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016](#), che viene novellato).

E' di conseguenza **posticipato** dal 31 maggio al **15 giugno 2017** il termine per l'invio della comunicazione al debitore, da parte dell'agente della riscossione, relativa all'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, delle singole rate, nonché al giorno e al mese di scadenza di ciascuna di esse (mediante novella all'[articolo 6, comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016](#)).

Con le **modifiche apportate in Commissione** è stato inserito il **comma 10-bis**, che reca una norma interpretativa delle predette disposizioni in tema di **definizione agevolata**.

In particolare, la norma reca un'interpretazione autentica del comma 10, lettera e-bis) del predetto articolo 6. La lettera e-bis) esclude dalla procedura di definizione agevolata i carichi relativi alle altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Con le modifiche in esame si chiarisce che, ai fini dell'accesso alla procedura di definizione agevolata, **non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso** in cui il **debitore** sia lo stesso **ente previdenziale**.

Nel corso dell'esame **in sede referente** è stato, inoltre, inserito un **comma 01** che **consente alle imprese con sede nei Comuni colpiti** dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 (vale a dire quelli individuati negli allegati 1 e 2 del [D.L. 189/2016](#)) di dichiarare, alle autorità competenti, la **mancata presentazione del modello unico di dichiarazione (MUD)** di cui alla [L. 70/1994](#), **limitatamente all'anno 2017**, in ragione della perdita dei dati necessari causata dagli eventi sismici. La norma precisa che la dichiarazione può essere resa con le modalità previste dall'[art. 47 del D.P.R. 445/2000](#), vale a dire come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Relativamente all'**ambito di applicazione della norma**, essa precisa, tra l'altro, che le dichiarazioni per le quali è ammessa la mancata presentazione del MUD sono:

- quella a cui sono tenuti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi ([l'art. 220, comma 2, del D.Lgs. 152/2006](#) prevede che il Consorzio nazionale degli imballaggi - CONAI acquisisce dai soggetti citati i dati relativi al riciclaggio e al recupero e li comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il MUD);
- quella a cui sono tenuti i gestori degli impianti portuali di raccolta e del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (in virtù del disposto dell'[art. 4, comma 6, del D.L. 182/2003](#)).

Si fa notare che la disposizione in esame detta una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 21-ter del decreto in esame, che proroga al 31 dicembre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione MUD da parte dei soggetti previsti dall'[art. 189 del D.Lgs. 152/2006](#) (Codice dell'ambiente) e ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto. Appare quindi opportuno un coordinamento delle disposizioni.

Si fa altresì notare che l'ambito di applicazione della norma in esame appare più ampio di quello previsto dal citato articolo 21-ter, il quale fa unicamente riferimento ai soggetti di cui all'[art. 189 del D.Lgs. 152/2006](#).

Si ricorda che la presentazione del MUD (che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno) è ancora obbligatoria in virtù della proroga del c.d. doppio binario SISTRI prevista dall'art. del [D.L. 244/2016](#) (c.d. decreto mille proroghe), in base alla quale continuano ad applicarsi una serie di adempimenti ed obblighi, tra cui quelli disposti dall'art. 189 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal [D.Lgs. 205/2010](#)), fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario SISTRI e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Articolo 11-bis (Tributo di conferimento dei rifiuti in discarica)

L'articolo 11-bis, introdotto nel corso dell'esame **in sede referente**, prevede per i Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del [D.L. 189/2016](#), la **sospensione dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018** dell'applicazione dell'addizionale del 20 per cento al **tributo di conferimento dei rifiuti in discarica** (cd. Ecotassa) prevista dall'[articolo 205, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (cd. Codice dell'Ambiente).

L'articolo 205, comma 3, come modificato dall'[art. 32 della legge 221 del 2015](#) (*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*) prevede l'applicazione dell'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (cd. ecotassa) direttamente a carico dei comuni che non hanno raggiunto le percentuali indicate dalla legge a livello di ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune. La disciplina sulla ecotassa è dettata dai commi 24 e seguenti dell'[art. 3 della L. 549/1995](#). In particolare, il comma 27 dell'art. 3 prevede che tale tributo sia conferito in un apposito fondo regionale destinato a diversi interventi riguardanti la gestione dei rifiuti.

Articolo 11-ter (Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti)

L'articolo 11-ter, introdotto **in sede referente**, per consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

provvedimento in esame - previo accordo con l'Associazione Bancaria Italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori - **concordino**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le **misure necessarie** al fine di **sospendere per 12 mesi** il pagamento della quota capitale delle **rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016**.

Articolo 12 (Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

L'**articolo 12 estende, per il 2017, l'operatività della Convenzione** tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla **misura di sostegno al reddito** introdotta per il 2016 in favore di determinati **lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici** che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016.

Articolo 13 (Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attività di redazione della Scheda Aedes)

L'**articolo 13** prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati (secondo modalità stabilite in apposite ordinanze commissariali) dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda AeDES. Lo stesso articolo disciplina i requisiti dei professionisti e il loro compenso, demandando alle succitate ordinanze commissariali la definizione dei criteri e la misura massima dei compensi. Inoltre, ai fini del riconoscimento di tale compenso, l'articolo prevede la non applicazione dei limiti quantitativi all'assunzione degli incarichi previsti dai commi 6 e 7 dell'[art. 34 del D.L. 189/2016](#).

Nel corso dell'esame **in sede referente** la disposizione è stata integrata al fine di **prevedere**:

- il riconoscimento di **un compenso al professionista**, da individuare nelle ordinanze commissariali e a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari, **anche qualora l'edificio**, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanze di protezione civile, **sia classificato come agibile** tramite la scheda AeDES;
- Il comma 2 dell'art. 13 prevede che il compenso dovuto al professionista per l'attività di redazione della scheda AeDES sia ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati.
- la promozione e la realizzazione, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, con proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, di **corsi di formazione** gratuiti, anche a distanza, per migliorare la predisposizione delle **schede AeDES** e consentire l'abilitazione di **nuovi tecnici**, entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14 (Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione)

L'**articolo 14** consente alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo agibili e conformi alle norme edilizie e per le costruzioni in zona sismica, da utilizzare come soluzione alternativa al percepimento del contributo previsto per l'autonoma sistemazione ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili con esito di rilevazione AeDES di tipo «E» o «F» (comma 1).

L'articolo disciplina ai successivi commi 2-5 la ricognizione dei fabbisogni, la valutazione dell'opportunità economica degli acquisti (rimessa al Capo del Dipartimento della protezione civile) ed il trasferimento degli immobili, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, al patrimonio di ERP dei comuni.

Durante l'esame **in sede referente**, l'articolo in esame è stato integrato al fine di prevedere:

- che siano sentiti i **comuni** interessati, ai fini dell'acquisizione degli immobili al patrimonio dell'ERP;
- la **priorità** per l'**acquisto** degli immobili nei **territori** ricadenti all'interno del **cratere** e nei **territori** dei comuni **confinanti** con il perimetro del cratere;

Si segnala che nel [decreto legge n. 189 del 2016](#) e nel decreto in esame non si fa mai riferimento al "cratere" e che sarebbe, pertanto, opportuno verificare se fare ricorso a tale termine al fine di individuare i comuni a cui si applicano le relative disposizioni.

- la destinazione temporanea in **comodato d'uso gratuito** ai citati soggetti;
- la pubblicazione e l'aggiornamento da parte della **regione** sul proprio **sito** istituzionale degli **immobili acquistati**;
- l'estensione delle **acquisizioni** anche a **immobili** resi **agibili** dal proprietario, in base alla normativa vigente, entro **sessanta giorni** dalla sottoscrizione del **contratto preliminare** di vendita;
- la **risoluzione** di diritto **del contratto preliminare** stipulato per l'acquisizione dell'immobile, se non reso agibile dal proprietario entro il termine di sessanta giorni precedentemente indicato;
- la **conformità** degli immobili acquisiti alle specifiche norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche contenute nel **decreto ministeriale 16 gennaio 1996** o nei decreti ministeriali successivamente adottati in materia;

- la limitazione della **preventiva valutazione** dell'opportunità economica delle proposte di acquisizioni, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, solo ai fini dell'assunzione della **spesa** a carico della **gestione emergenziale**;
- la possibilità di trasferimento degli immobili, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, anche al **patrimonio dell'Ente regionale** competente in materia di ERP.

Articolo 15 (Disposizione per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche)

L'**articolo 15** autorizza la spesa di 20.942.3000 di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell'incremento dal 100 al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del [regolamento delegato \(UE\) n. 2016/1613 della Commissione](#) (che è stato – *medio tempore* - modificato in tal senso dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/286 del 17 febbraio 2017). Autorizza inoltre, sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone (comma 1). Gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra sono anticipati dall'AGEA a valere sulle risorse disponibili del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2018, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria (comma 2). Il predetto **termine** – inizialmente previsto per il 31 dicembre 2017 - è stato **posticipato di un anno** dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente. Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (disposta ai sensi dell'articolo 10-*quater*, comma 1, del [decreto legislativo n. 185 del 2000](#)) è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 (comma 3). Le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004](#) (comma 4). Viene quindi prolungato il termine per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi (comma 5) e incrementato, per il 2017, il Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per finanziare gli interventi compensativi ivi indicati (comma 6).

Articolo 15-bis (Contratti di sviluppo nei territori colpiti da eventi sismici)

Nel corso dell'esame in Commissione è stato introdotto un nuovo **articolo 15-bis** finalizzato ad introdurre agevolazioni procedurali per l'accesso ai contratti di sviluppo da parte dei progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare, il **comma 1** dispone che le **istanze di agevolazione** a valere sulla disciplina dei contratti di sviluppo di cui all'[articolo 43 del D.L. n. 112/2008](#) proposte per la realizzazione di **progetti di sviluppo di impresa nei predetti territori sono esaminate prioritariamente**.

Il medesimo articolo, al **comma 2**, dispone che tali progetti di sviluppo sono oggetto di specifici **accordi di programma** - stipulati ai sensi della disciplina attuativa dei contratti di sviluppo - tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa-Invitalia, l'impresa proponente, la Regione che interviene nel cofinanziamento del programma, e le eventuali altre amministrazioni interessate.

Il Contratto di Sviluppo è il principale strumento di incentivazione destinato alle imprese che, singolarmente o in forma associata intendono realizzare investimenti di grande dimensione nel Paese nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale. Lo strumento è gestito da "Invitalia".

Il Contratto di Sviluppo – che ha trovato *in primis* disciplina nell'articolo 43 del D.L.n. 112, convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)) - favorisce la realizzazione di **investimenti di rilevanti dimensioni**, proposti da imprese italiane ed estere. Finanzia investimenti nei settori **industriale, turistico e commerciale**.

Il successivo [decreto legge n. 69/2013](#), all'articolo 3, comma 4, ha demandato al Ministro dello sviluppo economico, di provvedere con proprio decreto, alla **ridefinizione delle modalità e dei criteri per la concessione delle agevolazioni** e la realizzazione degli interventi di cui al sopra menzionato [articolo 43 del D.L. n. 112/2008](#), anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità **in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico**, per lo sviluppo e la riconversione di **aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali**. In attuazione di quanto previsto dal [D.L. n. 69/2013](#) è stato adottato il D.M. 14 febbraio 2014, che ha dunque operato una riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo. Il successivo D.M. 9 dicembre 2014, ha operato un adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo. Da ultimo, il **D.M. 8 novembre 2016** ha apportato modifiche al D.M. 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo al fine di assicurare una più efficiente gestione delle fasi procedurali nonché di modulare le medesime in funzione delle dimensioni dei programmi di sviluppo proposti, favorendo la partecipazione di tutte le

amministrazioni interessate nella selezione e nel finanziamento dei programmi di maggiori dimensioni aventi rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo di riferimento.

Si ricorda, in particolare, che con il citato D.M. è stata introdotta la possibilità di **stipulare Accordi di sviluppo tra il Ministero, Invitalia (soggetto gestore), l'impresa proponente e le eventuali Regioni cofinanziatrici**, per promuovere la realizzazione di programmi che rivestono una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale di riferimento. In questo caso, i programmi di sviluppo devono presentare investimenti pari o superiori a 50 milioni di euro (ovvero 20 milioni se relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) e devono rispettare almeno una delle seguenti condizioni: essere coerenti con il Piano Industria 4.0, prevedere un rilevante incremento occupazionale o essere promossi da imprese straniere.

Con riferimento alla formulazione del testo si valuti l'opportunità di inserire, tra i riferimenti normativi ivi previsti relativamente alla disciplina dei contratti di sviluppo, altresì il richiamo all'[articolo 3, comma 4, del D.L. n. 69/2013](#).

Articolo 16 (Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)

L'**articolo 16** differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del [decreto legislativo n. 155 del 2012](#), di riforma della geografia giudiziaria.

Articolo 17 (Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali)

L'**articolo 17** contiene **disposizioni in tema di sospensione di termini processuali**. La disposizione, aggiungendo un ulteriore periodo al comma 9-ter dell'[art. 49 del D.L. 189/2016](#), prevede che **le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze processuali -civili e amministrative - (comma 3) nonché quelle recanti il rinvio e la sospensione di numerosi termini processuali penali (comma 7) trovino applicazione**, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, a decorrere dal 26 e dal 30 ottobre 2016 (data degli eventi sismici) e **sino al 31 luglio 2017, solo quando tali soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017 dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.**

Articolo 17-bis (Sospensione di termini in materia di sanità)

L'**articolo 17-bis**, inserito nel corso dell'esame in Commissione, dispone una proroga, per i successivi 36 mesi a partire dalla data di conversione del decreto legge in esame, per il riordino della rete ospedaliera dei comuni del cratere sismico dell'Aquila e dei comuni del cratere sismico di cui agli Allegati 1 e 2 dell'[articolo 1 del decreto legge 189/2016](#). Più precisamente, nei predetti comuni, sono sospesi gli obblighi relativi alla riorganizzazione della rete ospedaliera - come prevista dal [Decreto del Ministro della salute 70/2015 \(Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera\)](#) -, a condizione che sui singoli provvedimenti di riordino, previamente presentati, intervenga il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del Decreto 70/2015 (istituito dal decreto del Ministro della Salute del 29 luglio 2015 ai sensi della lettera C.5 dell'Intesa Conferenza Stato-regioni del 2 luglio 2015).

Si segnala che nel [decreto legge n. 189 del 2016](#) e nel decreto in esame non si fa mai riferimento ai comuni del "cratere sismico" e che sarebbe, pertanto, opportuno verificare se utilizzare tali parole al fine di identificare i comuni degli Allegati 1 e 2.

Articolo 18 (Ulteriori disposizioni in materia di personale)

L'**articolo 18** (modificando alcuni articoli del [D.L. 189/2016](#)) prevede il **potenziamento del personale** (già dipendente di regioni, province, comuni ed altre amministrazioni regionali o locali) utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma.

Inoltre, reca disposizioni relative all'ufficio del **Soprintendente speciale**, prevedendo sia l'incremento delle unità di personale della segreteria tecnica di progettazione, sia la costituzione di apposita contabilità speciale.

Nel corso dell'esame in Commissione, l'articolo è stato sostanzialmente modificato ed integrato.

In particolare:

- è stato disposto che le **spese di funzionamento degli Uffici per la ricostruzione** siano a carico della contabilità speciale per il Commissario (di cui al Fondo previsto all'[articolo 4 del D.L. 189/2016](#));
- è stata prevista l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi o distacchi e per l'assunzione di personale a tempo determinato anche agli **enti parco nazionali** (nei limiti di un contingente massimo di 15 unità) il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei comuni interessati dal sisma;
- è stato innalzato a 1 milione di euro (da 500.000) il limite massimo delle risorse destinate al funzionamento dell'**ufficio del Soprintendente speciale** per le aree colpite dal sisma;
- è stata stabilita una specifica procedura per disciplinare le modalità di erogazione dei trattamenti

- economici fondamentali ed accessori del personale pubblico (dirigenziale e non) assegnato alla struttura del commissario, nonché delle spese di funzionamento della struttura stessa (esclusivamente a carico, dal 1° gennaio 2017, della contabilità speciale del Commissario (di cui all'[articolo 4, comma 3, del D.L. 189/2016](#)). Allo stesso tempo, si prevede che le corresponsioni economiche per il personale aggiuntivo debbano essere attribuiti nelle more della definizione di appositi accordi, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, in particolari casi tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario;
- è stata prevista la possibilità di stipulare **apposite collaborazioni** (per garantire il controllo della struttura commissariale della ricostruzione privata) con la **Guardia di Finanza ed i Vigili del fuoco**;
 - viene innalzato (da 350 a 700) il numero di **unità ulteriori assumibili con contratto a tempo determinato** da parte dei **Comuni** e delle **Province**, aumentando corrispondentemente le risorse finanziarie destinate allo scopo;
 - viene soppresso il **limite massimo (pari a 5 contratti) di collaborazioni** che ogni Comune interessato può stipulare (fermo restando il limite massimo generale pari a 350 contratti);
 - si prevede la facoltà, per le pubbliche amministrazioni che abbiano visto la chiusura (deliberata con specifica ordinanza e legata a situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico) di propri uffici, situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza, di verificare la sussistenza di **altre modalità lavorative da parte dei propri dipendenti** (compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile), prevedendo altresì specifici recuperi dei giorni od ore lavorate in caso di impedimento al lavoro;
 - si prevede la possibilità di partecipazione, in casi eccezionali, **alla cabina di coordinamento** (oltre al Commissario Straordinario e ai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari) di uno dei componenti della Giunta Regionale munito di apposita delega motivata.

Il **comma 1** interviene sulla disciplina dell'**articolo 3** del [D.L. 189/2016](#), che ha disposto l'**istituzione**, in ognuna delle Regioni colpite dal sisma, di **Uffici speciali per la ricostruzione** dopo il sisma del 2016.

Più specificamente:

- è stato stabilito che il personale venga destinato agli Uffici speciali non solo a seguito di **distacchi** dalle Regioni, Comuni e Province interessate, bensì anche da parte di altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, precisando altresì che gli oneri stanziati per le dotazioni del richiamato personale siano da riferire ai richiamati distacchi, all'utilizzo di forme contrattuali flessibili, nonché all'istituzione degli Uffici speciali (con relativa predisposizione delle convenzioni da parte del Commissario straordinario);
- è stata prevista la possibilità di destinare **ulteriori risorse** (nell'ambito di specifiche risorse disponibili e fino ad un massimo di 16 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018) per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, nonché da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità dei richiamati Uffici ovvero per l'assunzione da parte di Regioni, Province o Comuni interessati di nuovo personale. Tale personale viene assunto, con contratti a tempo determinato della durata massima di 2 anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati;
- è stato disposto (inserendo il nuovo comma 1-bis)) che gli **incarichi dirigenziali** conferiti dalle Regioni per le richiamate finalità non siano computati ai fini della limitazione delle dotazioni organiche per i dirigenti di prima e seconda fascia prevista dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del [D.Lgs. 165/2001](#).

Nel corso dell'esame in Commissione:

- inserendo la lettera b-bis) al comma 1 dell'articolo in esame, sono stati introdotti i nuovi **commi 1-ter e 1-quater** al richiamato **articolo 3** del [D.L. 189/2016](#), disponendo che le **spese di funzionamento** (diverse da quelle del personale) degli Uffici speciali per la ricostruzione, sono **poste a carico** (con provvedimento del Commissario straordinario) del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, nel limite di **un milione** di euro annui per il biennio **2017-2018**. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i richiamati limiti sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
- inserendo il numero 3-bis) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame, è stato inoltre disposto che le disposizioni in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale a tempo determinato si applichino - nei limiti di un contingente massimo di 15 unità - anche agli **enti parco nazionali** il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei comuni interessati dal sisma.

I **commi 2 e 3** recano disposizioni relative all'ufficio del **Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016** (costituito con DM 483 del 24 ottobre 2016). In particolare, si prevede l'incremento, fino a ulteriori 20 unità, della segreteria tecnica di progettazione (comma 2) nel limite di 500.000 euro annui per il quinquennio 2017-2021; oltre a ciò si autorizza l'ufficio del Soprintendente speciale ad operare (comma 3), per le attività connesse alla messa in sicurezza, al recupero e alla ricostruzione del patrimonio culturale, attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi relativi alla

realizzazione di interventi in conto capitale. **Nel corso dell'esame in Commissione, è stato innalzato a 1 milione di euro** (da 500.000) il limite massimo delle **risorse** destinate al **funzionamento** del richiamato ufficio.

Il **comma 4** dell'articolo in esame modifica alcune disposizioni dell'**articolo 50** del [D.L. 189/2016](#), concernente la **struttura del Commissario straordinario** e reca altresì specifiche misure per il **personale** impiegato in attività emergenziali.

In particolare:

- nell'ambito delle unità di personale aggiuntive rispetto alla dotazione di personale impiegato in attività emergenziali prevista per il funzionamento del Commissario straordinario (di cui all'[articolo 50, comma 2, del D.L. 189/2016](#)), si aumentano (da 50 a 100) le unità di personale da individuare tra le amministrazioni pubbliche;
- si prevede (nuovo [comma 7-bis dell'articolo 50 del D.L. 189/2016](#)) che gli specifici incrementi retributivi previsti per il personale trovino applicazione anche per i dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali per la ricostruzione;
- si modifica l'entità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo 50 stabilendo che (oltre alle risorse già previste dallo stesso articolo e non modificate dal comma in esame) agli eventuali maggiori oneri si debba far fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale relativa al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (di cui all'[articolo 4, comma 3 del D.L. 189/2016](#)), entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro annui per il biennio 2017-2018.

Nel corso dell'esame in Commissione:

- inserendo le lettere *a-bis*), *a-ter*), *a-quater*) e *c-bis*) al comma 4 dell'articolo in esame:

- sono stati inseriti 4 nuovi commi (dal **3-bis** al **3-quinquies**) all'**articolo 50** del [D.L. 189/2016](#) (lettera *a-bis*)), con i quali: si dispone la **corresponsione** secondo determinate modalità del **trattamento economico** del personale pubblico della struttura commissariale, collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto (trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione, posto a carico delle amministrazioni di provenienza; rimborso da parte del Commissario straordinario delle somme eccedenti l'importo dovuto - a tale titolo dall'amministrazione di appartenenza - nel caso in cui l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri; corresponsione di ogni altro emolumento accessorio con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario) (**nuovo comma 3-bis**)); si riconosce una **retribuzione di posizione** al personale dirigenziale (in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri), nonché (in attesa di specifica disposizione contrattuale), un'**indennità sostitutiva** della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50% della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico (attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale). Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere *b*) e *c*) del comma 7 (**nuovo comma 3-ter**)); si stabilisce l'applicabilità delle disposizioni di cui ai precedenti nuovi commi *3-bis* e *3-ter* anche al personale della struttura del Commissario straordinario (di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del [D.P.R. 9 settembre 2016](#)) (**nuovo comma 3-quater**)); si dispone che alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provveda con l'apposita contabilità speciale per il Commissario (di cui all'[articolo 4, comma 3, del D.L. 189/2016](#)) (**nuovo comma 3-quinquies**));

L'articolo 2, commi 2 e 3, del [D.P.R. 6 settembre 2016](#), concernente la nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, ha disposto la facoltà per il Commissario di avvalersi di una apposita struttura alla quale può essere assegnato personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a carico delle stesse. Il contingente di personale comprende 3 dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, 6 unità della categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri (o equiparati se da altre amministrazioni), 8 unità della categoria B della Presidenza del Consiglio dei ministri (o equiparati se da altre amministrazioni) e fino a 10 esperti con specifici requisiti.

- è stato modificato il **comma 7 dell'articolo 50** del [D.L. 189/2016](#) (mediante l'inserimento delle lettere *a-ter*) e *a-quater*) al comma 4 dell'articolo in esame) che ha disposto alcune corresponsioni, per il personale delle amministrazioni pubbliche (per un massimo di 50 unità) che vada a comporre il personale aggiuntivo di cui la struttura commissariale può avvalersi e sia impegnato nelle attività di ricostruzione e assistenza. In particolare, si prevede che il Commissario possa, con propri provvedimenti (anche ordinanze), attingere alle risorse disponibili onde attribuire: a) al personale non dirigenziale, specifici compensi per prestazioni di lavoro straordinario (ulteriori a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti); b) al personale dirigenziale (e ai titolari di incarichi in posizione organizzativa) uno specifico incremento (commisurato all'effettivo impiego) della retribuzione di posizione, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata. **Nel corso dell'esame in Commissione**, è stato precisato che il richiamato incremento debba essere attribuito **nelle more della**

definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata (lettera *a-ter*); c) al personale sia non dirigenziale sia dirigenziale (e titolari di incarichi in posizione organizzativa), uno specifico incremento (fino al 30%) del trattamento economico accessorio (entro la contrattazione integrativa decentrata), tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività "legate all'emergenza e alla ricostruzione". **Secondo le modifiche approvate nel corso dell'esame in Commissione**, tale incremento può essere attribuito **nelle more della definizione di appositi accordi** nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, **determinati semestralmente dal Commissario straordinario** (lettera *a-quater*);

- è stato modificato il **comma 9 dell'articolo 50** del [D.L. 189/2016](#) (mediante l'inserimento della lettera *c-bis*) al comma 4 dell'articolo in esame) che prevede la facoltà per il Commissario di avvalersi di ulteriore personale (e strutture) di amministrazioni pubbliche, previa apposita convenzione (fermo restando il limite massimo di 50 unità già disponibili). Le amministrazioni provvedono attingendo alle risorse dei pertinenti capitoli di bilancio già stanziati, onde sia mantenuta l'invarianza finanziaria. **Nel corso dell'esame in Commissione**, è stato stabilito che il Commissario straordinario possa stipulare (ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata) **apposite convenzioni** con il Corpo della Guardia di Finanza ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede, con le risorse della contabilità speciale per il Commissario.

- modificando le lettere *a)* e *c)* del comma 5 dell'articolo in esame, che reca alcune modifiche all'**articolo 50-bis** del [D.L. 189/2016](#) (concernente il personale dei Comuni interessati dal sisma e del Dipartimento della protezione civile):

- è stata prevista la facoltà, per i comuni interessati dal sisma, di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato (in deroga ai vincoli previsti) fino a 350 unità di personale ulteriori (con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile) per il 2018, oltre a quelle già previste per il 2017, che vengono confermate. Ai relativi oneri si fa fronte per il biennio 2016-2017 ai sensi dell'articolo 52 e per il 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale relativa al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (di cui all'[articolo 4, comma 3 del D.L. 189/2016](#)), entro il limite massimo di 29 milioni di euro. **Nel corso dell'esame in Commissione, è stata innalzato a 700 il numero di unità ulteriori assumibili con contratto a tempo determinato, aumentando corrispondentemente le risorse finanziarie destinate allo scopo** (al riguardo, la relazione tecnica allegata all'emendamento afferma che tale previsione vuole consentire il riparto delle richiamate unità assegnate per il 2017 anche alle Province). Per effetto di tale modifica, il limite di risorse viene portato a **24 milioni** di euro per il **2017** e a **29 milioni** di euro per il **2018**. Ai relativi oneri si fa fronte nel limite di **1,8 milioni** di euro per il **2016** e di **14,5 milioni** di euro per il **2017** ai sensi dell'articolo 52 e nel limite di **9,5 milioni** di euro per il **2017** e di **29 milioni** di euro per il **2018** con le risorse disponibili sulla contabilità speciale per il Commissario (nuova lettera *a)* del comma 5 dell'articolo in esame);

- è stata disposta la facoltà, per i comuni interessati al sisma, di incrementare (con efficacia limitata al biennio 2017-2018) la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Tale facoltà opera in deroga ai vincoli di contenimento di spesa di personale vigenti e nei limiti delle risorse finanziarie previste per le assunzioni a tempo determinato e delle unità di personale specificamente individuate (nuovo comma *1-bis* dell'articolo *50-bis* del [D.L. 189/2016](#));

- è stata prevista la facoltà, per i comuni interessati (nuovi commi da *3-bis* a *3-sexies* dell'articolo *50-bis* del [D.L. 189/2016](#)), di sottoscrivere (in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale stabiliti dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse previste e per un massimo di 350 unità in possesso di determinati requisiti e limitatamente allo svolgimento di specifici compiti) **contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa**, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili. Ogni Comune interessato può stipulare non più di 5 contratti. **Nel corso dell'esame in Commissione, tale limitazione è stata soppressa** (modificando la lettera *c)* del comma 5 dell'articolo in esame), quindi gli enti interessati potranno stipulare collaborazioni senza limiti numerici (fermo restando comunque il limite massimo generale - per tutti i Comuni interessati - di 350 contratti). Tali disposizioni si applicano anche alle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, alle province viene riservata una quota (pari al 10% delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste per i comuni) per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere, nonché per la sottoscrizione di collaborazioni coordinate e continuative;

- **nel corso dell'esame in Commissione è stato inserito il nuovo comma 3-septies all'articolo 50-bis** del [D.L. 189/2016](#) (modificando la lettera *c)* del comma 5 dell'articolo in esame), con il quale si prevede la facoltà, per le pubbliche amministrazioni che abbiano visto la chiusura (deliberata con specifica ordinanza e

legata a situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico) di propri uffici, situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza, di verificare la sussistenza di **altre modalità lavorative** da parte dei propri dipendenti (compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile.) Inoltre, in caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni hanno l'obbligo di definire, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal C.C.N.L., anche se relativi a fattispecie diverse.

Nel corso dell'esame in Commissione, inoltre è stato inserito il comma 5-bis all'articolo in esame, che modifica l'[articolo 1, comma 5, del D.L. 189/2016](#). Tale comma stabilisce che **i presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari** per gli interventi individuati nel [D.L. 189/2016](#), in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal medesimo D.L. 189. A tale scopo, è costituita una **cabina di coordinamento della ricostruzione** presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. **Secondo quanto stabilito nel corso dell'esame in Commissione**, è stata prevista la possibilità di partecipare, in casi eccezionali, alla cabina di coordinamento (oltre al Commissario Straordinario e ai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari), di uno dei componenti della Giunta Regionale munito di apposita delega motivata. Infine, al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 18-bis (Interventi per le zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici di gennaio 2017)

L'**articolo 18-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone l'**applicazione della procedura prevista dai commi 422-428 della legge di stabilità 2016** ([L. 208/2015](#)) per far fronte ai danni causati, al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, dagli eccezionali **eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017**.

I commi da 422 a 428 - al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della [lettera d\) del comma 2 dell'art. 5 della L. 225/1992](#), relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri - contengono disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato - nel limite massimo di 1.500 milioni di euro concessi dalle banche a valere sul plafond messo a disposizione da Cassa depositi e prestiti - ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza (commi 422 e 423). Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. Le modalità di fruizione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (commi 424-427).

Il comma 428 prevede che le modalità attuative dei commi 422-427 siano definite con ordinanze di protezione civile adottate (al fine di assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse ed il rispetto del limite massimo di 1.500 milioni di euro previsto dal comma 423) d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che la richiamata [lettera d\) del comma 2 dell'art. 5 della L. 225/1992](#) stabilisce che con le ordinanze di protezione civile, emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza conseguente al verificarsi di eventi calamitosi, si dispone in ordine alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza.

Lo stato di emergenza relativo agli eventi atmosferici in questione è stato disposto con la delibera del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese", pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 2017.

Articolo 18-ter (Credito d'imposta per investimenti)

L'**articolo 18-ter**, introdotto in sede referente, **estende** agli **investimenti** effettuati dalle imprese nei comuni del **Lazio**, dell'**Umbria**, delle **Marche** e dell'**Abruzzo** colpiti dagli **eventi sismici** del 2016 il **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno**, disciplinato dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 98 e successivi, della [legge n. 208 del 2015](#) e successivamente modificato dall'articolo 7-*quater* del [D.L. n. 243 del 2016](#)), fino al **31 dicembre 2018 (comma 1)**.

In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del **25 per cento per le grandi imprese**, del **35**

per cento per le **medie** imprese e del **45 per cento** per le **piccole imprese**.

Si applicano, per quanto compatibili, le citate norme della legge di stabilità 2016 (**comma 2**); si dispone la preventiva notifica della misura alla Commissione UE, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato (**comma 3**).

Infine (**comma 4**) gli oneri derivanti dalla misura sono valutati in **20 milioni di euro** per l'anno 2017 e **23,9** milioni di euro per l'anno 2018, coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica - FISPE.

Articolo 18-quater (Contributi per la ricostruzione privata)

L'**articolo 18-quater**, introdotto nel corso dell'esame **in sede referente**, interviene sull'[art. 6 del D.L. 189/2016](#), che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. In particolare la modifica consiste nella sostituzione del testo vigente del comma 10 - che prevede la **decadenza dalle** citate **provvidenze** (nonché il rimborso delle somme percepite) **per il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parenti o affini** fino al quarto grado o da persone legate dalle c.d. unioni civili, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato dei citati finanziamenti - con quattro nuovi commi (10, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*).

Il nuovo testo del comma 10 provvede a integrare la disposizione vigente chiarendo che la **data dell'alienazione** predetta deve essere **successiva al 24 agosto 2016, per gli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, oppure successiva al 26 ottobre 2016 per gli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2**.

Un'ulteriore integrazione è volta a disporre la **decadenza anche in caso di alienazione entro 2 anni dal completamento degli interventi** di riparazione, ripristino o ricostruzione succitati.

Il **comma 10-*bis*** prevede, allo scopo di consentire la **rilevazione delle eventuali violazioni di tale divieto**, che il provvedimento col quale è **concesso il contributo pubblico** è **trascritto** su richiesta dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione **nei registri immobiliari**, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

Il **comma 10-*ter*** esclude l'applicabilità delle norme del nuovo **comma 10**:

a) **in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente** (diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate dalle c.d. unioni civili), in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;

b) **laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata o nell'ambito di procedure concorsuali**.

Il **comma 10-*quater*** prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10, 10-*bis* e 10-*ter* **anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati** nei Comuni di cui all'[art. 1, comma 2, del D.L. 189/2016](#), vale a dire in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2.

Si ricorda che in tali Comuni le misure previste dal [D.L. 189/2016](#) possono applicarsi, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

Articolo 18-quinquies (Interventi sui presidi ospedalieri)

L'**articolo 18-quinquies**, inserito nel corso dell'esame **in sede referente**, interviene sull'articolo 14-*bis* del [D.L. 189/2016](#) che prevede l'**effettuazione da parte delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sui presidi ospedalieri** collocati nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di una serie di attività (verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture), demandando ad una ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi.

La modifica recata dall'articolo in esame è volta a limitare l'attività **delle** regioni alle **sole verifiche tecniche di tenuta sismica** e a prevedere che tali verifiche siano svolte **secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile**, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a carico delle risorse stanziare per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016.

Articolo 18-sexies (Uffici speciali per la ricostruzione)

L'**articolo 18-sexies**, inserito nel corso dell'esame **in sede referente**, integra il disposto del [comma 4 dell'art. 3 del D.L. 189/2016](#) - che prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione operino come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi, e che la competenza ad adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio resta comunque in

capo ai singoli Comuni - stabilendo che (ferme le previsioni testè menzionate) i **Comuni in forma singola o associata possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi**, alle seguenti **condizioni**:

- ne venga data comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente;
- sia assicurato il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo.

Articolo 18-septies (Riparazione di immobili pubblici suscettibili di destinazione abitativa)

L'**articolo 18-septies**, inserito durante l'esame **in sede referente**, apporta una serie di modifiche all'[art. 14 del D.L. 189/2016](#), che disciplina l'assegnazione di contributi per la c.d. ricostruzione pubblica.

Una prima modifica è volta ad inserire, nel novero degli interventi che **possono beneficiare dei contributi per la ricostruzione pubblica, anche gli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018**, al fine di destinarli alla soddisfazione delle **esigenze abitative delle popolazioni colpite** dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

La norma non chiarisce a che titolo questi immobili vengano destinati alle popolazioni colpite e se ci sia o no un termine per destinare i medesimi immobili alle popolazioni.

Una seconda modifica è volta ad inserire quattro **nuovi commi (3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies)** finalizzati a disciplinare le **procedure per l'individuazione degli immobili da ripristinare e per l'esecuzione degli interventi di ripristino**.

L'individuazione degli immobili è affidata, dal comma 3-ter, ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che, in qualità di Vicecommissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli **edifici di proprietà pubblica aventi le seguenti caratteristiche**:

- non classificati agibili secondo la scheda AeDES oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile;
- e ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018.

L'**elenco degli immobili così individuati** deve essere **comunicato**, da ciascun Presidente di Regione – Vicecommissario, **al Commissario Straordinario**.

Relativamente all'**esecuzione degli interventi** vengono previste **due differenti discipline**:

- il comma 3-quater prevede che le **Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria** (ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti) procedono all'**espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà**;
- il comma 3-quinquies affida il compito agli **Uffici speciali per la ricostruzione** di provvedere alla **diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale**.

In entrambe le disposizioni citate viene precisato che esse operano **nel limite delle risorse disponibili** e con oneri a carico, rispettivamente, delle risorse **delle contabilità speciali intestate** (dall'[art. 4 del D.L. 189/2016](#)) ai **Presidenti delle Regioni** in qualità di vice commissari **e al Commissario straordinario**.

Il comma 3-sexies demanda ad un'apposita ordinanza del Commissario Straordinario la **definizione delle procedure per la presentazione e approvazione dei progetti** relativi agli immobili di cui ai precedenti commi 3-ter e 3-quinquies.

Viene altresì disposto che **gli immobili, una volta ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati a** soddisfare le esigenze abitative delle **popolazioni colpite** dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Articolo 18-octies (Interventi sugli immobili danneggiati dal sisma del dicembre 2009 in Umbria)

L'**articolo 18-octies**, inserito nel corso dell'esame **in sede referente**, integra la disposizione (dettata dall'[art. 13, comma 4, del D.L. 189/2016](#)) che ha esteso l'**applicazione delle modalità e delle condizioni previste dal D.L. 189/2016** agli interventi su immobili, danneggiati o inagibili a seguito degli eventi sismici del 1997-1998, al fine di estenderne l'applicazione **anche agli interventi sugli immobili danneggiati/inagibili dalla crisi sismica che ha colpito l'Umbria nel 2009**.

Il riferimento sembra essere alla scossa di terremoto che, in data 15 dicembre 2009, ha colpito la media valle del Tevere, interessando l'intero territorio comunale di Marsciano e porzioni di territorio dei comuni di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Monte Castello Vibio, Panicale, Perugia, Piegara, San Venanzo e Torgiano. In seguito a tale scossa sono state emesse (secondo quanto riportato nel sito web della Regione Umbria, nella [sezione dedicata al sisma del 15 dicembre 2009](#)) 869 ordinanze di inagibilità di cui 564 nel solo comune di Marsciano.

Si ricorda che l'[art. 13, comma 4, del D.L. 189/2016](#) pone, come condizioni per l'applicabilità delle norme del

medesimo decreto, che gli interventi non siano ancora stati finanziati e che gli immobili siano interessati da un ulteriore danneggiamento, a causa degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, "che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità".

Articolo 18-novies (Movimenti franosi verificatisi nei Comuni colpiti dalla crisi sismica)

L'**articolo 18-novies**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli **edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori colpiti dalla crisi sismica** iniziata il 24 agosto 2016 (vale a dire nei comuni compresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al [D.L. 189/2016](#)) e **connessi a tali eventi sismici**, si provvede con le **procedure dettate dal [D.L. 189/2016](#)**, come modificate dal decreto in esame.

Articolo 18-decies (Individuazione di ulteriori comuni colpiti dagli eventi sismici del 2017)

L'**articolo 18-decies**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, al **comma 1** (lettere a) ed f)), un nuovo **allegato 2-bis** nel testo del [D.L. 189/2016](#), con cui si provvede ad individuare **9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016** e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al [D.L. 189/2016](#), ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge.

Si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE).

Le altre lettere del comma 1, così come il comma 2, recano le conseguenti **disposizioni necessarie a consentire l'applicazione, anche per i comuni dell'allegato 2-bis, di tutte le norme finora emanate in favore dei comuni colpiti dalla crisi sismica** iniziata il 24 agosto 2016.

In particolare, il **comma 2** dispone che il **contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al [D.L. 189/2016](#)**, ovunque contenuto nel medesimo decreto-legge, nel decreto in commento e nelle ordinanze commissariali, deve intendersi **esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'Allegato 2-bis** introdotto dall'articolo in esame.

Le lettere b), c) e d), del comma 1, invece, intervengono su quelle disposizioni (articoli 6, comma 2, 9, comma 1, 10, commi 1-2, del [D.L. 189/2016](#)) ove l'applicazione delle norme è in relazione alla data degli eventi sismici, chiarendo che per i comuni di cui all'allegato 2-bis la data di riferimento è il 18 gennaio 2017.

La lettera e) modifica l'art. 44, commi 1 e 3, del [D.L. 189/2016](#) al fine di precisare che l'applicazione di tali norme, per i comuni dell'allegato 2-bis, opera dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

I **commi 3 e 4** disciplinano la **copertura degli oneri conseguenti** all'ampliamento dell'elenco dei comuni.

Il comma 3 prevede che agli oneri, quantificati in **15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 0,33 milioni di euro per l'anno 2020**, si provveda mediante **corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili** previsto dall'[art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014](#) (legge di stabilità 2015).

Tale fondo è stato istituito dal citato comma 200 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 prevede che la dotazione del citato Fondo sia incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019.

Articolo 19 (Assunzione di dirigenti di seconda fascia per la Protezione civile)

L'**articolo 19** autorizza il bando, da parte della Presidenza del Consiglio, di un **concorso pubblico per titoli ed esami**, per il reclutamento di **13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile**, da emanarsi **entro 90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (comma 1).

Inoltre, dispone l'**elevamento al 40% della percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione** che indice il concorso (anziché il 30%, com'è previsto in via generale per l'accesso alla dirigenza pubblica dall'articolo 3, comma 2 del [D.P.R. 272/2004](#)).

Per il profilo finanziario, la **spesa** è quantificata dall'articolo in esame in 1,76 milioni dal 2018. Per il 2017, l'importo è pari alla metà (dunque 880.000 euro). Gli importi così quantificati sono attinti a valere sul Fondo per il pubblico impiego, istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, della [legge n. 232 del 2016](#); tra le finalità del fondo, è compreso (lett. b) anche il finanziamento di assunzioni di personale a tempo determinato, tenuto conto delle "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni", nei limiti delle vacanze di organico (comma 2).

Nel corso dell'esame in sede referente, è stata introdotta una disposizione transitoria (comma 2-bis) che, nelle more dell'espletamento del concorso dei 13 dirigenti di cui sopra, autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio ad attribuire i 13 incarichi dirigenziali a **sogetti esterni all'amministrazione**.

L'attribuzione degli incarichi è subordinata all'effettuazione delle procedure di **interpello** espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si ricorda che secondo l'articolo 19, comma 1-*bis*, del [D.Lgs. 165/2001](#), l'amministrazione deve rendere note, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta e acquisisce e valuta le disponibilità dei dirigenti interessati.

In caso di esito negativo dell'interpello, l'amministrazione può procedere all'attribuzione degli incarichi dirigenziali ai sensi di quanto previsto dal [comma 6 dell'articolo 19, del D.Lgs. 165/2001](#), che consente il conferimento di incarichi dirigenziali a persone esterne all'amministrazione e di comprovata qualificazione professionale, nella misura del 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell'8% di quelli di seconda fascia. Gli incarichi sono a tempo determinato e non possono eccedere la durata di 5 anni (3 anni per le posizioni apicali).

Il comma in esame, in deroga alle disposizioni sopra viste, consente il superamento dei limiti percentuali previsti, nella misura del 75 % delle posizioni dirigenziali vacanti e disponibili, e comunque entro il limite massimo di ulteriori **10 incarichi**. Gli incarichi così conferiti hanno una durata di un anno e sono rinnovabili per una sola volta. In ogni caso, cessano al momento dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso.

Secondo la relazione tecnica all'emendamento del Governo che ha introdotto tale disposizione, il contingente massimo di incarichi attribuibili secondo le percentuali vigenti è di 3 unità, pertanto gli ulteriori 10 incarichi consentono di raggiungere la quota di 13 posizioni, corrispondente alle assunzioni autorizzate dal comma 1.

Viene precisato che gli incarichi conferiti in via provvisoria **non costituiscono titolo**, né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale.

Inoltre, si prevede che alla relativa **copertura finanziaria** si provvede con le risorse di cui al comma 2, stanziare per l'effettuazione del concorso.

Una deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, è già prevista in favore del Dipartimento della protezione civile in quanto gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità, come stabilito dal DL 343/2001, art. 5-*bis*, comma 4, disposizione esplicitamente confermata dall'articolo in esame (comma 2-*ter*).

Infine, si prevede che per lo svolgimento del concorso, la Presidenza del Consiglio può avvalersi della **Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni** (comma 2-*quater*).

Istituita con decreto interministeriale 25 luglio 1994, la Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (progetto [RIPAM](#)) è composta dai rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'interno. La Commissione ha esteso le sue competenze con riferimento ai concorsi unici nazionali ad opera dell'art. 4, comma 3-*quinquies*, del [decreto-legge 101/2013](#). Per consentire una programmazione complessiva degli accessi alla pubblica amministrazione coerente con le politiche di contenimento delle assunzioni e delle spese di personale, il [decreto-legge n. 101/2013](#) (articolo 4, commi 3-*quinquies*/3-*septies*) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituto del concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche (con esclusione di regioni ed enti locali), la cui organizzazione spetta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM. In base a tale previsione, il Dipartimento, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione; ove le vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale. Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni e possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi pubblici solo per specifiche professionalità.

Articolo 19-bis (Assunzioni nelle Unità cinofile dei Vigili del fuoco)

L'**articolo 19-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, autorizza il **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** ad **assumere a tempo indeterminato** personale da destinare alle **unità cinofile** mediante avvio di procedure speciali di reclutamento. Le nuove assunzioni potranno essere effettuate nel limite massimo del 50% delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

In deroga alla normativa generale vigente sulle percentuali del *turn over* (pari al 25% valido per il triennio 2016-2018, art. 1, co. 227-228 della [L. 208/2015](#)), le assunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere incrementate, per l'anno 2017, del 50%, con D.P.C.M. ([art. 1, co. 6, D.L. 244/2016](#)).

Le procedure di reclutamento sono riservate al **personale volontario** già utilizzato nella Sezione cinofila del Corpo che risponda ai seguenti requisiti:

iscrizione da almeno 3 anni, negli appositi elenchi del personale volontario istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ([art. 6, D.Lgs. 139/2006](#));

- effettuazione di almeno 120 giorni di servizio;
- conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, della prescritta certificazione operativa;

Le [unità cinofile](#) sono momentaneamente contingentate in 165 a livello Nazionale, 118 delle quali hanno già conseguito la certificazione operativa presso la Scuola Nazionale Cinofila di Volpiano (TO). Le unità, distribuite sul territorio nazionale in Nuclei Regionali o interregionali, si occupano prevalentemente della ricerca di persone disperse in superficie e macerie, in fase sperimentale del fire-investigation (investigazione e ricerca di incendi dolosi) solo presso la sede della Scuola Nazionale a Volpiano.

- possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni.

L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: godimento dei diritti politici; 18 anni di età; idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno; titolo di studio della scuola dell'obbligo; qualità morali e di condotta; gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi ([art. 5, co. 1, D.Lgs. 217/2005](#)).

Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione. Mentre per la procedura di autorizzazione delle assunzioni si fa rinvio alla disciplina vigente che prevede l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della funzione pubblica e di quello dell'economia e delle finanze ([art. 35, comma 4, D.Lgs. 165/2001](#)).

Articolo 20 (Impignorabilità di somme su conti correnti attivati dalla Protezione civile)

L'**articolo 20** qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Articolo 20-bis (Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

L'**articolo 20-bis**, inserito durante l'esame **in sede referente**, destina alle **verifiche** di vulnerabilità sismica **degli edifici pubblici scolastici** situati **nelle zone sismiche a maggiore pericolosità** (zone sismiche 1 e 2), nonché alla **progettazione** dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le **risorse** di cui all'art. 1, commi 161 e 165, della [L. 107/2015](#), come **accertate** con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. **Almeno il 20%** di tali risorse deve essere destinato alle **quattro regioni** interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Si tratta delle risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della [L. 107/2015](#) in relazione ai finanziamenti disposti da varie disposizioni (tra cui, l'[art. 11 del D.L. 318/1986](#) - L. 488/1986, l'art. 1 della [L. 430/1991](#) e l'[art. 2, co. 4, della L. 431/1996](#), che hanno autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui con oneri a carico dello Stato per interventi di edilizia scolastica), destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici, individuati nell'ambito della [programmazione triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica](#) (predisposta in attuazione dell'[art. 10 del D.L. 104/2013-L. 128/2013](#) e adottata, per il triennio 2015-2017, con [D.M. 322 del 29 maggio 2015](#)), ovvero necessari a seguito di indagini diagnostiche o sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Con riferimento alle citate zone sismiche 1 e 2, si ricorda che l'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003](#) ha previsto la classificazione del territorio nazionale (demandata in concreto alla regioni) in 4 zone a pericolosità sismica decrescente: zona 1 (la zona più pericolosa, in cui possono verificarsi fortissimi terremoti); zona 2 (in cui possono verificarsi forti terremoti); zona 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari) e zona 4 (la zona meno pericolosa, in cui i terremoti sono rari). Nel sito del Dipartimento della Protezione civile è disponibile l'elenco dei [provvedimenti di classificazione adottati a livello regionale](#).

Nello specifico, le risorse accertate sono rese disponibili da **Cassa depositi e prestiti Spa** previa stipula, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una **convenzione con il MIUR**, con la quale sono disciplinate **modalità e procedure di accesso ai finanziamenti**. A tal fine, si tiene conto anche dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di inagibilità accertata, della collocazione nelle zone a maggior pericolosità sismica, nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

I **documenti attestanti le verifiche** di vulnerabilità sismica eseguite sono pubblicati sulla **home page del sito internet della scuola** che utilizza l'immobile.

Gli **interventi di miglioramento e adeguamento sismico** degli edifici scolastici che si rendono necessari a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui sopra, o a seguito di precedenti verifiche di vulnerabilità

sismica, sono inseriti nella **programmazione triennale nazionale** degli interventi di edilizia scolastica e finanziati con le risorse annualmente disponibili della stessa programmazione, ovvero con altre risorse che si rendono disponibili.

Inoltre, si dispone che, a decorrere **dal 2018**, gli **interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza** previsti nell'ambito della (nuova) programmazione triennale nazionale, ricadenti nelle **zone sismiche 1 e 2**, sono corredati della **valutazione di vulnerabilità sismica** degli edifici ed eventualmente della **progettazione** per il miglioramento e l'adeguamento antisismico, anche a valere sulle medesime risorse non utilizzate e accertate.

Infine, si stabilisce che, entro il **30 giugno 2018**, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle **zone sismiche 1 e 2** nei **comuni** compresi negli **allegati 1 e 2** del [D.L. 189/2016](#) deve essere sottoposto a **verifica** di vulnerabilità sismica.

Al riguardo si ricorda che l'**art. 18-decies**, inserito durante l'esame in sede referente, istituisce l'all. 2-bis del [D.L. 189/2016](#), che comprende i comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Al contempo, lo stesso art. 18-decies prevede che il **riferimento agli all. 1 e 2** del [D.L. 189/2016](#), ovunque contenuto nello stesso D.L., nel D.L. in esame e nelle ordinanze commissariali, deve intendersi **esteso, per ogni effetto giuridico, anche al nuovo all. 2-bis**.

[Qui](#) la pagina dedicata alle verifiche sismiche sulle scuole e agli interventi di adeguamento strutturale e antisismico presente sul sito del Dipartimento della Protezione civile.

Articolo 20-ter (Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 20-ter**, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze **anticipi le risorse**, nel limite di **300 milioni** di euro, necessarie a garantire l'immediata operatività delle iniziative a favore delle aree colpite dal sisma del centro Italia, **a valere sulle disponibilità finanziarie** del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cd. Fondo IGRUE), istituito dall'[articolo 5 della legge n. 183/1987](#).

Tali anticipazioni saranno successivamente **reintegrate** tramite le risorse che verranno erogate dall'Unione europea a titolo di contributo del **Fondo di solidarietà** di cui al [Regolamento CE n. 2012/2002](#) per il sisma del centro Italia.

La norma in esame sembra pertanto finalizzata a **garantire la tempestiva attivazione** degli **interventi** nelle aree colpite dal terremoto, **nelle more dell'accredito delle risorse del Fondo di solidarietà europeo**, accredito che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, sta intervenendo in tempi via via meno rapidi a causa dell'intensificarsi delle richieste determinato dal succedersi di eventi sismici. La relazione tecnica precisa in proposito che l'UE ha già acconsentito ad un'anticipazione di 30 milioni (la misura massima prevista dal regolamento). Tuttavia, in seguito alle ulteriori richieste di contributo dell'Italia seguite alle ulteriori scosse, i tempi per la valutazione delle domande e dell'erogazione materiale dei contributi si sono allungati (presumibilmente fino a ottobre-novembre).

Si ricorda che nel [Comunicato stampa](#) del 30 novembre 2016 la Commissione europea ha annunciato l'erogazione di una prima tranche di aiuti dell'ammontare di 30 milioni di euro a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE e proposto di finanziare totalmente le operazioni di ricostruzione nell'ambito di programmi dei fondi strutturali. A quest'ultimo riguardo, è stata presentata una proposta di modifica del Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 (COM(2016) 778 final) che prevede un tasso di cofinanziamento dell'UE fino al 100% per le operazioni di ricostruzione in seguito a catastrofi naturali. In proposito, si veda il [dossier](#) Senato (gennaio 2017) sull'atto (COM(2016) 778 final), che riporta informazioni sulle erogazioni a favore dell'Italia del Fondo di Solidarietà UE.

Nel [sito](#) della Commissione Europea - Politica Regionale, l'[elenco degli interventi](#) finora erogati (oltre 3.8 miliardi di euro) a favore di 24 paesi europei dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), che è stato istituito nel 2002 ed utilizzato 73 volte in risposta a diversi tipi di catastrofi, tra cui inondazioni, incendi forestali, terremoti, tempeste e siccità.

Articolo 21 (Disposizioni di coordinamento)

L'**articolo 21**, reca al **comma 1**, alcune correzioni meramente formali al [D.L. n. 189/2016](#). *In primis*, all'articolo 2, comma 1, lettera l) del citato decreto, laddove si prevede che il Commissario straordinario è tenuto ad assicurare il monitoraggio degli aiuti al fine di verificare l'assenza di sovra-compensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato si rettifica quest'ultima parola con la parola: "Stato".

Inoltre, all'articolo 14, comma 1, lettera c) - laddove sono individuati gli edifici pubblici ad uso pubblico tra quelli che beneficiano dei contributi per la ricostruzione, ivi compresi strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tal fine sono equiparati agli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo - si apporta una rettifica, ivi specificandosi che tale equiparazione non interessa gli «edifici pubblici ad uso pubblico» ma gli «edifici privati ad uso pubblico».

La lettera **0a**, inserita nel corso dell'esame in **sede referente**, interviene sull'[articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016](#) (relativo agli interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), con riguardo in particolare al **terzo periodo** del comma, laddove questo disciplina le **modalità di reperimento** da parte di ciascuna Regione del **personale addetto all' Ufficio speciale** per la ricostruzione post sisma 2016.

Tale periodo dispone che a tal fine la Regione assicuri la dotazione di personale destinato all'Ufficio a seguito di comandi o distacchi "*da parte di Regioni, Province, comuni ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate*".

La lettera 0a in esame **modifica la formulazione** di tale disposizione, stabilendo che la Regione assicuri la dotazione medesima a seguito di comandi o distacchi "*da parte delle stesse o di altre Regioni, Province o Comuni interessati, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni*".

Ad una prima valutazione, la nuova formulazione sembra consentire (qualora ciò non fosse allo stato già possibile) che il personale da comandare o distaccare possa essere (oltre a quello delle altre Regioni interessate) anche quello della Regione stessa, e, quanto ad altri comandi e distacchi, che questi possano provenire dagli enti locali "interessati" ovvero da tutte le altre Pubbliche Amministrazioni (e non solo, come ora previsto, dalle Pubbliche Amministrazioni "regionali e locali interessate").

Il **comma 2** stabilisce che l'importo di **47 milioni** di euro affluito al bilancio dello Stato sul capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate resti destinato, nell'esercizio **2016**, **al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate** e trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo. Con una modifica approvata in **sede referente**, si precisa che tali **risorse** sono quelle a tal fine **versate dalla Camera dei Deputati**.

La norma, di conseguenza, fa salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo con riferimento all'esercizio 2016, in **deroga**, dunque, al divieto espressamente previsto dall'[articolo 34, comma 6, della legge n. 196/2009](#), di assunzione di impegni a carico dei un esercizio finanziario scaduto.

Articolo 21-ter (Proroghe in materia ambientale)

L'**articolo 21-ter**, inserito nel corso dell'esame in **sede referente**, **proroga** fino al **31 dicembre 2017** la **scadenza** del 30 aprile 2017, per la presentazione del modello unico di dichiarazione (**MUD**), relativo alla raccolta dei rifiuti dell'anno precedente (2016), per i soggetti obbligati alla presentazione del medesimo MUD e ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici oggetto del decreto-legge.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 della [legge 25 gennaio 1994, n. 70](#), il citato MUD va trasmesso per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento alla raccolta dei rifiuti svolta nell'anno precedente.

Articolo 21-quater (Destinazione di risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'Irpef)

L'**articolo 21-quater** stabilisce la **destinazione** delle risorse della quota dell'**otto per mille dell'IRPEF** a diretta gestione statale, relative agli anni **dal 2017 al 2026**, agli interventi di ricostruzione e di restauro dei **beni culturali** con riferimento **esclusivo** a quelli danneggiati o distrutti a seguito degli **eventi sismici** verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**.

Tale assegnazione è disposta in **deroga** - come espressamente indicato dall'articolo in esame - ai criteri di ripartizione delle risorse dell'otto per mille IRPEF di competenza statale, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76](#) e successive sue modificazioni, che prevede il riparto delle suddette risorse in **cinque quote uguali** per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo, ai sensi dell'[articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222](#).

Si ricorda che la disciplina dell'**ottoper mille IRPEF** si fonda sulle disposizioni della [legge 20 maggio 1985, n. 222](#), la quale ha stabilito, all'articolo 47, che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell'IRPEF venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

L'[articolo 48 della legge n. 222/1985](#) prevede che la quota dell'otto per mille di competenza dello Stato sia utilizzata per **interventi** di carattere **straordinario** nei seguenti **cinque settori**: **fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati; conservazione di beni culturali; ristrutturazione**, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli **immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica** (Stato, enti locali territoriali).

Il [D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76](#), che reca i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, **individua**, all'articolo 2, le **tipologie di interventi** ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale conformemente ai cinque settori previsti dall'articolo 48. Per il settore dei beni culturali, si veda l'articolo 2, comma 5, del D.P.R. n. 76.

In particolare, l'articolo 2-*bis* del citato [D.P.R. n. 76](#) -; introdotto dal [D.P.R. n. 82/2013](#) - definisce **specifici criteri di ripartizione** del beneficio dell'otto per mille, stabilendo, in particolare, che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita - di regola - in considerazione delle finalità perseguite dalla legge, in **cinque quote uguali** per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo (comma 1).

Uno specifico **criterio di riparto geografico** è previsto per la quota dell'otto per mille destinata agli interventi

straordinari di conservazione dei **beni culturali**, al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale delle risorse. Si prevede, pertanto, che la quota attribuita sia divisa per **cinque** in relazione alle **aree geografiche** del **Nord Ovest** (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del **Nord Est** (per le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), **Centro** (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), **Sud** (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), **Isole** (per le regioni Sicilia, Sardegna) (comma 4). Si rammenta, inoltre, che l'articolo 2-bis del D.P.R. n. 76 prevede una specifica **procedura** di carattere **straordinario** che affida al Consiglio dei Ministri, su proposta del suo Presidente, la possibilità di **concentrare le risorse su specifici interventi** – per questioni di eccezionalità, necessità ed urgenza dei medesimi, ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro - in **deroga** ai suddetti criteri di ripartizione, **fermo restando l'ambito delle finalità** perseguite dalla legge.

In tale caso, la norma prevede che il Governo trasmetta alla Camere una **relazione** nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e dà conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 2-bis del [D.P.R. n. 76/1998](#).

Tale procedura non è ovviamente applicabile nella fattispecie prevista dall'articolo 21-*quater* in esame, atteso che lo stesso dispone direttamente con legge la concentrazione di tutte le risorse dell'otto per mille di competenza statale su un'unica finalità e che, inoltre, tale destinazione è stabilita per un periodo decennale.

Andrebbe peraltro valutato se la finalità medesima, indicata dalla norma nei termini di "ricostruzione e di restauro dei beni culturali" possa ritenersi coerente con quella della "conservazione dei beni culturali" prevista dall'[articolo 48 della legge n. 222/1985](#).

Articolo 22 (Entrata in vigore)

L'articolo 22 disciplina l'entrata in vigore del decreto legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Misure riguardanti gli eventi sismici del 2009 in Abruzzo

Nel corso dell'esame in **sede referente**, sono state inserite nuove misure destinate alle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2009 nella regione Abruzzo, che sono volte a:

- estendere le disposizioni in materia di **anticipazione del prezzo** da corrispondere all'appaltatore, di cui all'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici ([D.Lgs. 50/2016](#)), anche agli interventi di **ricostruzione** in favore delle popolazioni colpite dagli **eventi sismici** nella regione **Abruzzo** nel mese di **aprile 2009**, previsti dal decreto-legge n. 39 del 2009, e ai relativi contratti stipulati tra privati, ai sensi dell'[articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2015](#) (**articolo 1, comma 1-bis**);
- includere nei **piani di ricostruzione** approvati dai sindaci dei **comuni** del **cratere sismico diversi da L'Aquila** interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti (**articolo 2, comma 3-bis**).

La norma in esame viene introdotta al [comma 5-bis dell'articolo 14 del D.L. n. 39 del 2009](#), che prevede in particolare la predisposizione da parte dei sindaci dei comuni indicati, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato e con il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, di piani di ricostruzione del centro storico delle città, come determinato ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

- prevedere che l'**acquisto delle abitazioni equivalenti** in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39](#), sia **concesso solo all'interno dello stesso comune** (**art. 3, comma 1-decies**).

L'[art. 3, co. 1, lett.a\) del D.L. 39/2009](#) prevede la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.

Da ultimo, l'articolo 18, **comma 5-ter**, dispone che **le risorse residue** della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la **ricostruzione** relativa ai territori della **regione Abruzzo**, relativamente agli eventi sismici dell'aprile 2009, **possano essere destinate** alle necessità derivanti dagli **eventi sismici** intervenuti a far data dall'**agosto 2016**. La norma fa riferimento alle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione-Presidente della regione Abruzzo, ed in particolare alla gestione stralcio n.5281 della suddetta contabilità, il cui titolare è stato nominato con [D.P.C.M. del 10 ottobre 2012](#). In ordine alle risorse in questione il [comma 5 dell'articolo 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012](#) ha disposto che **le residue disponibilità** della contabilità medesima siano versate (entro il 30 settembre 2012) ai **comuni, alle province e agli enti attuatori** interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza. In sostanza, il richiamato comma autorizza ora i predetti soggetti ad **impiegare le risorse** incassate a valere sulle suddette disponibilità e che risultino **ancora utilizzabili** all'esito della rendicontazione prevista dal [comma 5-bis dell'articolo 5 della legge n. 225/1992](#) (rendicontazione che in base a tale disposizione va

effettuata dai Commissari delegati titolari di contabilità speciali entro 40 giorni dal termine della gestione o del loro incarico). L'utilizzo è consentito per le finalità di assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, e rimane fermo, a seguito dell'utilizzo, l'obbligo di rendicontazione come disciplinato dal predetto comma 5-bis.

Misure riguardanti gli eventi sismici del 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

Nel corso dell'esame in sede referente, sono state inserite nuove disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

In particolare, i **commi 1-bis-1-quinquies dell'articolo 3** disciplinano una serie di **interventi** finalizzati ad **erogare** alle imprese **subappaltatrici** o ai **fornitori** i **pagamenti** dovuti in caso di lavori **appaltati ad imprese** che hanno chiesto **l'ammissione al concordato con continuità aziendale**. Il **comma 1-bis** prevede che le **risorse** provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (di cui all'[articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012](#)), destinate alla esecuzione di interventi per la ricostruzione e funzionalità degli **edifici** e dei **servizi pubblici** nonché interventi sui **beni del patrimonio artistico** e culturale, appaltati ad **imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale**, sono erogate dalla stazione appaltante, su richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa richiesta può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice. Il **comma 1-ter** prevede che i **contributi** (di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012), destinati al finanziamento degli interventi di ripristino o di ricostruzione delle **abitazioni private** e di **immobili ad uso non abitativo** (di cui all'[articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012](#)), dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al **concordato con continuità aziendale** delle **imprese** affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune inviata anche al commissario liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della richiesta dell'impresa affidataria la stessa richiesta può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice. Il **comma 1-quater** specifica che in ogni caso i predetti **pagamenti** al **subappaltatore** o al fornitore con posa in opera possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate. Il **comma 1-quinquies** stabilisce infine l'**obbligo di indicare l'importo dei fondi e dei contributi**, da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici od ai fornitori con posa in opera, nello **stato di avanzamento lavori (SAL)** redatto dal direttore dei lavori. L'erogazione è condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione alla *white list* (ai sensi dell'[articolo 5-bis del decreto-legge n. 74 del 2012](#)).

Si ricorda che le procedure di affidamento, in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto, previste dall'art. 110 del Codice dei contratti pubblici ([D.Lgs 50/2016](#)), dispongono - al comma 3 - che il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale (lettera b).

Ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del Codice è previsto altresì che la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'**articolo 3, comma 1-sexies**, introduce, inoltre, il **divieto di recuperare i contributi** già concessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del [Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012](#), tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, a favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) sulla base di quanto prevede la [scheda AeDES](#) (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, se locate ovvero date in comodato a soggetti temporaneamente privi di abitazione. Tale divieto è disposto nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unità immobiliare oggetto del contributo a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli stessi beneficiari dei citati contributi l'**obbligo di locazione a canone concordato ad altri soggetti**, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato Protocollo d'intesa, che prevede che la concessione dei finanziamenti agevolati è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla stipula di un contratto di locazione a canone concordato, per un periodo non inferiore a quattro anni,

successivamente all'esecuzione dell'intervento di riparazione o ristrutturazione con miglioramento sismico o ricostruzione.

I nuovi **commi da 1-septies a 1-novies** dell'**articolo 3** intervengono in materia di accertamento ed iscrizione a ruolo di contributi corrisposti e non dovuti relativi all'assistenza alla popolazione e connessi agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

L'accertamento dei predetti contributi (non dovuti per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli importi spettanti) costituisce **titolo per l'iscrizione** a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali. Vengono esplicitamente fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a disposizioni diverse dal comma in esame (**comma 1-septies**).

La suddetta iscrizione al ruolo è eseguita dai **presidenti delle regioni** interessate, in qualità di commissari delegati (ex [art. 1 del D.L. 74/2012](#)), ovvero, quali soggetti incaricati dai commissari delegati all'espletamento dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa erogazione, dai **comuni che hanno adottato i provvedimenti** "di cui al comma 1-septies" sopra commentato (**comma 1-octies**).

Sembrerebbe opportuno chiarire con maggiore precisione a quali provvedimenti si riferisce la disposizione in commento (citati nel comma 1-septies) e, in particolare - come sembra evincersi dalla lettera della norma - se si tratta dei provvedimenti di decadenza dai contributi.

Il **comma 1-novies** dispone che le somme riscosse ai sensi delle norme in esame siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (di cui all'[articolo 2 del citato decreto-legge n. 74 del 2012](#)) ai fini del trasferimento alle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni.

Da ultimo, l'**articolo 21-bis** consente al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione, di estendere la concessione di **contributi**, fino a **205 milioni di euro**, a tutte le finalità indicate agli articoli 3 e 4 del [D.L. n. 74/2012](#), relative alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese (art. 3) e alla ricostruzione e alla funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché agli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale (art. 4).

Il vigente [comma 1 dell'art. 13 del D.L. 78/2015](#) consente, al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, di destinare fino a 205 milioni di euro per la concessione di contributi in conto capitale, limitatamente ai seguenti interventi:

- per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché di infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati in relazione al danno effettivamente riportato ([articolo 3, comma 1, lett. a\), del D.L. 74/2012](#));
- a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività loro proprie ([articolo 3, comma 1, lett. b\), del D.L. 74/2012](#));
- a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva ([articolo 3, comma 1, lett. f\), del D.L. 74/2012](#)).

Senato: Dossier n. 447/1

Camera: Progetti di legge n. 534 /1

20 marzo 2017

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	 CD_ambiente